

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 9 - ID 2777

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it

CHIARIMENTI

6) DOMANDA

DOCUMENTO: Domanda di Partecipazione - punto 7; Disciplinare | 5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE – Altre cause di esclusione

DOMANDA: Tenuto conto della delibera ANAC n. 294 del 27 giugno 2023, si chiede di confermare che la seguente dichiarazione di cui al punto 7 della Domanda di Partecipazione *“DICHIARA di non essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) in quanto l’esecuzione del servizio/fornitura di cui ai settori sensibili è demandata ad altro soggetto in possesso del requisito”* possa essere resa dal Concorrente - che non sia iscritto nella c.d. *White List* né abbia presentato la relativa domanda di iscrizione - che intenda affidare, in caso di aggiudicazione, l’esecuzione dei servizi/forniture oggetto della presente gara rientranti nelle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53 dell’art. 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190, in subappalto a un soggetto terzo *“circostanza nella quale sarà quest’ultimo a dover dimostrare di possedere il requisito dell’iscrizione nelle white list”* (cfr. Delibera ANAC n. 294 del 27 giugno 2023).

Coerentemente con tale previsione, si chiede di rettificare/integrare il paragrafo “Altre cause di esclusione” del Disciplinare nella parte in cui prevede che *“Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco”*.

RISPOSTA

Si veda il punto A.4) dell’errata corregge pubblicata in data 09/05/2025.

7) DOMANDA

DOCUMENTO 1: Disciplinare par. 6.1. Requisiti di idoneità professionale

TESTO 1: “Costituiscono requisiti di idoneità [...] **per l’attività di progettazione**:

b) possesso dei requisiti di cui all’allegato II.12 parte V del Codice;

c) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane o presso i competenti Ordini professionali per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Ai fini della comprova, l’iscrizione nel Registro è acquisita d’ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE [...].

DOCUMENTO 2: Disciplinare par. 7. AVVALIMENTO

TESTO 2: *“Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio.*

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al paragrafo 6.1, lett. b) solo se l’ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l’ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.”

DOMANDA: in considerazione del fatto che è consentito ad un operatore economico di ricorrere all’avvalimento per il soddisfacimento del requisito di cui al punto b) del par. 6.1 del Disciplinare alle condizioni indicate al par. 7 del Disciplinare, ma non per il soddisfacimento del requisito di cui al punto c) dello stesso paragrafo,

a) si chiede di chiarire se il requisito di cui al punto c) è soddisfatto da un operatore economico iscritto nel Registro delle Imprese che ha dichiarato in Camera di Commercio il seguente oggetto sociale: *“La società ha per oggetto:*

- l’installazione e l’esercizio con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema, di impianti ed attrezzature fissi e mobili, stazioni radioelettriche, collegamenti per le radiocomunicazioni mobili marittime, reti dedicate e/o integrate, per l’espletamento, la gestione e la commercializzazione, senza limiti territoriali, dei servizi di comunicazioni, quali anche risultanti dall’evoluzione delle tecnologie, e per lo svolgimento delle attività ad essi anche indirettamente connesse, comprese quelle di progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione, integrazione e commercializzazione di prodotti, servizi, reti e sistemi di telecomunicazioni, informatici ed elettronici, e in genere di soluzioni ICT (Information Communication Technology) per l’utilizzatore finale;

- lo svolgimento di attività connesse o strumentali, ivi comprese le attività editoriali, pubblicitarie, informatiche, telematiche e multimediali ed in genere le attività commerciali, finanziarie, immobiliari, di ricerca, formazione e consulenza;

- l’assunzione - quale attività non prevalente - di partecipazioni in società o imprese che svolgano attività rientranti nello scopo sociale o comunque rispetto ad esso connesse, complementari o analoghe;

- il controllo, il coordinamento strategico, tecnico, amministrativo-finanziario nonché l’impostazione e la gestione dell’attività finanziaria delle società e imprese controllate, a tal fine compiendo ogni connessa operazione.

Sono espressamente escluse le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali, le attività di cui all’art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993 nei confronti del pubblico.”

b) In caso contrario, si chiede di confermare che il requisito di cui al punto c) riguarda espressamente gli operatori economici di cui all’art. 66 del Codice *“(Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria”)*, e pertanto, se l’operatore economico che intende partecipare alla gara non rientra in una delle tipologie indicate al comma 1 dell’art. 66, potrà partecipare alla presente gara unicamente in Raggruppamento temporaneo con altri operatori economici che rientrano nella casistica di cui al comma 1 dell’art. 66.

c) qualora fosse confermato che il requisito di cui al punto c) del par. 6.1 riguardi gli operatori economici di cui all’art. 66 del Codice, si chiede di confermare che tale requisito vale per qualunque soggetto economico rientrante nella casistica di cui al comma 1 dell’art. 66 del Codice, e non solo per le società e i consorzi. Ad esempio, se partecipa alla gara un RTI composto da un operatore economico A che non rientra nella

casistica di cui comma 1 dell'art. 66 e un operatore economico B singolo professionista (art. 66 comma 1 lett. a)), quest'ultimo deve essere iscritto presso il competente Ordine Professionale degli Architetti o degli Ingegneri. Pertanto, si chiede di confermare che l'inciso "(per tutte le tipologie di società e per i consorzi)" è un refuso.

RISPOSTA

Con riferimento al quesito sub a), si precisa che l'oggetto sociale deve inerire ad attività pertinenti con quelle oggetto della procedura di gara che, limitatamente al requisito di idoneità professionale di cui al par. 6.1., lett. c), sono i servizi di ingegneria e architettura, intesi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, come quell'insieme di attività che riguardano la progettazione, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, il collaudo tecnico-amministrativo e statico ecc.

Con riferimento al quesito sub b), come emerge già dalla documentazione di gara, il requisito di cui al par. 6.1., lett. c) dovrà essere posseduto esclusivamente dagli operatori economici di cui all'art. 66 del Codice a cui verrà affidato il servizio di progettazione che, si rammenta, potranno partecipare alla gara o in qualità di ausiliari ai sensi dell'art. 104, comma 3, o quale membro del RTI.

Con riferimento al quesito sub c), si precisa che l'iscrizione al Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane vale per tutte le tipologie di società e per i consorzi, di cui all'art. 66, lett. b), c) e g) del Codice. In caso di libero professionista, è richiesta la sola iscrizione presso il competente Albo professionale.

8) DOMANDA

DOCUMENTO: Disciplinare par. 6.1. Requisiti di idoneità professionale

TESTO: "Costituiscono requisiti di idoneità [...] **per l'attività di progettazione**:

b) possesso dei requisiti di cui all'allegato II.12 parte V del Codice;

c) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane o presso i competenti Ordini professionali per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE [...].

DOMANDA: qualora partecipi alla presente Gara un RTI composto da due operatori economici di cui uno dei due è un soggetto di cui all'art. 66 comma 1 del Codice (es: società di ingegneria) che eseguirà le attività di progettazione, si chiede di confermare, relativamente ai requisiti di cui ai punti b) e c), che è sufficiente che tali requisiti siano posseduti da tale soggetto.

RISPOSTA

Si conferma.

9) DOMANDA

DOCUMENTO: Disciplinare par. 6.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria

TESTO: "Il requisito di capacità economica e finanziaria **riferito alla progettazione**, ai sensi dell'art. 40, comma 1bis, dell'Allegato II.12, al Codice, da possedere **alternativamente**:

e1) una copertura assicurativa, pari a:

- lotto 1 € 580.000;

- lotto 2 € 130.000;

e2) il possesso di un fatturato globale maturato, nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari antecedenti la data di pubblicazione della procedura, per i servizi di ingegneria e architettura non inferiore al 10% dell'importo massimo stimato per la progettazione annualizzato del singolo lotto, come di seguito riportato:

- lotto 1 € 1.000.000;

- lotto 2 € 800.000.

DOMANDA: qualora partecipi alla presente Gara un RTI composto da due operatori economici di cui uno dei due è un soggetto di cui all'art. 66 comma 1 del Codice (es: società di ingegneria) che eseguirà le attività di progettazione, si chiede di confermare, relativamente ai requisiti di cui ai punti e1) e e2), che è sufficiente che tali requisiti siano posseduti da tale soggetto.

RISPOSTA

Si conferma e si ribadisce che i citati requisiti debbano essere posseduti **alternativamente**.

10) DOMANDA

DOCUMENTO: Disciplinare par. 6.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale; Disciplinare par. 3. OGGETTO DELLA CONVENZIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

DOMANDA: si chiede di confermare che, in caso di RTI, il requisito di cui al punto f) (qualificazione SOA OS19 classifica V per Lotto 1 e classifica III per Lotto 2) è necessario che sia posseduto dai soli componenti del RTI che eseguiranno i lavori. In particolare si chiede di confermare che non è necessario il possesso della qualificazione SOA da parte di un operatore economico che partecipa alla gara in RTI, se dichiara nella Domanda di Partecipazione che eseguirà unicamente le attività di progettazione (codici CPV 71323100-9 "Servizi di progettazione di sistemi elettrici" e 71323200-0 "Servizi di progettazione tecnica di impianti").

RISPOSTA

Si conferma.

11) DOMANDA

DOCUMENTO: Disciplinare par. 6.4. Requisiti in caso di partecipazione a più lotti

DOMANDA: con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria **referito alla progettazione** (punto e1) o in alternativa punto e2) del par. 6.2) si chiede di chiarire quali siano i requisiti minimi che deve soddisfare/comprovare il concorrente in caso di

a) partecipazione a entrambi i Lotti

b) aggiudicazione di entrambi i Lotti

RISPOSTA

Come indicato nel Disciplinare di gara, ai fini della partecipazione sarà necessario il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria, incluso dunque quello per la progettazione, previsto per il lotto di maggior valore. Del pari, ai fini dell'aggiudicazione, sarà necessario il possesso della somma dei requisiti di capacità economico-finanziaria previsti per ciascun lotto (fatturato globale pari a Euro 1.173.600.000 + fatturato per la progettazione pari a Euro 1.800.000, o in alternativa a quest'ultimo, copertura assicurativa pari a Euro 710.000).

12) DOMANDA

Premesso che lo scrivente consorzio Stabile di cui all'art. 66, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 36/2023, intende partecipare alla procedura in oggetto in qualità di progettista indicato dall'impresa in proprio, e quindi senza designare alcuna consorziata esecutrice, si desidera sottoporre alla Vostra attenzione i seguenti quesiti:

1) Si chiede se, nell'ambito dell'applicazione del cumulo alla rinfusa, sia possibile indicare, oltre ai professionisti facenti parte della struttura del Consorzio (dipendenti, consulenti su base annua ecc...), ulteriori professionisti esterni appartenenti alle consorziate, senza che queste ultime vengano indicate formalmente come esecutrici.

2) Si chiede di chiarire se, ai fini della composizione del gruppo di lavoro, possano essere inclusi professionisti in possesso di titolo di laurea ma non ancora abilitati né iscritti all'albo professionale di riferimento, tenuto conto che il disciplinare non specifica espressamente i requisiti minimi richiesti per i membri del gruppo di progettazione.

RISPOSTA

Al fine di rispondere ai quesiti posti, vale precisare che, come emerge dalla documentazione di gara, la procedura in questione è un appalto misto, avente ad oggetto principale le forniture e che, pertanto, verrà aggiudicato secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che ne costituisce l'oggetto principale. Da ciò ne consegue, l'inapplicabilità della disciplina del c.d. progettista indicato che, come noto, è propria dell'appalto integrato di cui all'art. 44, comma 3, del Codice (cfr. Delibera A.N.AC. N. 366 del 27 luglio 2022). Pertanto, in virtù di quanto sopra -e di quanto già indicato nella documentazione di gara- il concorrente che intende partecipare alla presente iniziativa potrà ingaggiare i soggetti di cui all'art. 66 del Codice o in forma associata o avvalendosi dei requisiti dello stesso ai sensi dell'art. 104 comma 3 del Codice, con conseguente applicazione delle disposizioni in materia di subappalto (e, dunque, quelle di cui all'art. 119 del Codice).

In ogni caso, come pure previsto nella documentazione di gara (cfr. par. 14.1), per ciascun Lotto, dovranno essere indicati i professionisti che svolgeranno l'incarico di progettazione.

Tanto premesso, in relazione ai due quesiti, non si conferma.

13) DOMANDA

Con riferimento al Disciplinare, art. 5 "Requisiti generali e altre cause di esclusione", si prega di confermare che in caso di RTI l'iscrizione alla white list dovrà essere posseduta o, in alternativa, la domanda di iscrizione dovrà essere presentata, soltanto dall'operatore economico che effettivamente andrà a svolgere la prestazione rientrando all'interno dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 53 della legge 190/2012, il quale potrà essere, in base al caso concreto, l'impresa Mandataria o Mandante del raggruppamento temporaneo, ovvero il subappaltatore o il subaffidatario dell'RTI medesimo.

RISPOSTA

Si veda il punto A.4) dell'errata corregge pubblicata in data 09/05/2025.

14) DOMANDA

Rif. Disciplinare – Art. 5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE – Altre cause di esclusione –white list

Si chiede di confermare che il requisito di iscrizione alla *white list* della Prefettura territorialmente competente sia richiesto solo ed esclusivamente al soggetto che effettivamente svolgerà attività di natura riconducibile a quanto indicato dall'art. 1 comma 53 della L.190/2012, così come previsto dalla Delibera ANAC n. 294 del 27 giugno 2023 e dal richiamato comunicato del Presidente dell'Autorità del 17.01.2023, laddove si chiarisce che *"(...) l'iscrizione alla white list dovrà essere posseduta soltanto dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere la prestazione rientrando all'interno dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 53, il quale potrà essere, in base al caso concreto, l'appaltatore, un'impresa del raggruppamento temporaneo verticale, il subappaltatore o il subaffidatario"* e che quindi, in caso di subappalto di tali attività, tale requisito sia richiesto solo al subappaltatore e non al concorrente.

RISPOSTA

Si veda il punto A.4) dell'errata corregge pubblicata in data 09/05/2025.

15) DOMANDA

Con riferimento al Disciplinare, art. 8 "Subappalto", si prega di confermare che l'obbligo di riservare, in caso di subappalto, alle piccole e medie imprese (PMI) una quota minima del 20% delle prestazioni subappaltabili, o una diversa soglia se lecitamente indicata dall'operatore economico, si considera assolto anche qualora le PMI che effettivamente andranno a svolgere le prestazioni affidate siano aziende consorziate del consorzio titolare del contratto di subappalto.

RISPOSTA

Si conferma, fermo restando che potranno essere imputate alla soglia minima solamente le attività materialmente svolte da consorziate esecutrici qualificabili come PMI, che dovranno essere pertanto puntualmente indicate e quantificate. Si precisa altresì che ai fini della qualifica di PMI, farà fede quanto dichiarato dalle consorziate esecutrici nell'apposita sezione del DGUE, che verrà depositato a corredo dell'istanza di autorizzazione.

16) DOMANDA

Con riferimento al Disciplinare, art. 9.1 "Sovvenzioni estere distorsive, si prega di confermare che l'obbligo di produrre l'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, unitamente all'offerta tecnica, riguarda soltanto gli operatori economici che intendono partecipare in forma autonoma o in RTI/Consorzio, secondo le modalità descritte nel detto articolo, e che gli eventuali fornitori principali sono esenti da tale obbligo fino al momento dell'effettiva aggiudicazione, intendendosi per fornitori principali dell' Operatore Economico quei soggetti la cui partecipazione garantisce l'apporto di elementi essenziali ai fini dell'esecuzione dell'appalto e, in ogni caso, laddove la quota economica del relativo contributo superi il 20% del valore dell'offerta presentata.

RISPOSTA

Fermo quanto previsto dall'art. 29, comma 5, del citato Regolamento, l'obbligo di produrre l'Allegato II sussiste in capo a quei fornitori principali che, al momento della presentazione dell'offerta, sono noti allo stesso, come previsto al par. 9.1 del Disciplinare.

17) DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 1.3 - Condizioni generali, Pag. 9

TESTO: “Al Concorrente è richiesta, a pena di esclusione, la presentazione di un’offerta relativa a tutte le tipologie di beni elencate nel presente documento; nell’allegato n. 6 al Disciplinare “Tabelle Offerta Tecnica” dovranno essere indicate marca, modello e codice identificativo univoco di ciascun prodotto offerto, eccezion fatta per le componenti HW e SW strumentali alla funzionalità del prodotto richieste, le quali, in ogni caso, **dovranno essere identificate in sede di comprova**. Nel caso di prodotti offerti in modalità di appliance virtuali, nell’apposita tabella del citato allegato andranno indicati marca, modello e codice identificativo univoco dell’appliance (così come definiti dal produttore del software); non è necessario indicare altresì marca, modello e codice del server general purpose, né dell’hypervisor su cui dette appliance saranno installati. Non essendo richiesta in offerta l’identificazione delle componenti HW e SW strumentali alla funzionalità del prodotto richiesto, il Fornitore potrà variare in corso di esecuzione della Convenzione marca e modello di detti componenti strumentali; resta inteso che tali componenti dovranno comunque rispettare i requisiti di carattere generale e quelli indicati al par. 2.1 e relativi sottoparagrafi all’atto dell’installazione presso le PA e, pertanto, **non saranno oggetto di comprova in sede di gara.**”

DOMANDA: con riferimento al testo sopra citato ed in particolare **al testo segnato in grassetto**, poiché le componenti HW e SW strumentali alla funzionalità del prodotto NON dovranno essere oggetto di comprova, “*potendo il fornitore variare in corso di esecuzione della Convenzione marca e modello di detti componenti strumentali assicurando che tali componenti rispettino comunque i requisiti di carattere generale e quelli indicati al par. 2.1 e relativi sottoparagrafi all’atto dell’installazione presso le PA*”, si chiede di confermare che tali componenti non dovranno essere identificate nella documentazione di comprova da presentare al fine della verifica tecnica dei requisiti. Diversamente, si chiede di specificare le modalità con cui tali componenti strumentali dovranno essere identificate in sede di comprova.

RISPOSTA

Non si conferma. Come indicato al citato paragrafo del Disciplinare, dette componenti dovranno essere identificate in sede di comprova, seppure non oggetto della comprova stessa. In sede di comprova, il concorrente che si trova al primo posto della graduatoria provvisoria di merito di ciascun lotto, oltre alla documentazione richiesta per la comprova, invierà anche le informazioni necessarie per l’identificazione dei prodotti citati nel quesito.

18) DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 1.4.2, Pag. 15

TESTO: Si precisa che, qualora vengano richieste dall’Amministrazione ordinante attività di installazione del cablaggio strutturato di cui al **par. 2.2.3** e/o opere civili accessorie di cui al par. 2.2.5, il fornitore dovrà allegare al piano di esecuzione un progetto esecutivo conforme a quanto previsto dall’Allegato I.7, dall’Allegato I.13 al D. Lgs. n. 36/2023 [costi del progettista] e dal D.lgs. 81 del 9/4/2008 [sicurezza nei luoghi di lavoro]; il progetto deve contemplare tutte le componenti di rete passiva di cui al par. 2.2 previste nell’ordinativo di fornitura.

DOMANDA: si chiede di confermare che il riferimento al par. 2.2.3 sia un refuso e che ci si debba invece riferire al par. 2.2.4.

RISPOSTA

Si conferma.

19) DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 2.2.2, Pag. 24 - Par. 2.2.3, Pag. 26 e Disciplinare, Par. 17.1, Pag. 66 – Criterio n.2

TESTO 1: *“I sistemi offerti devono possedere la “Garanzia di Componente” gratuita, per una durata non inferiore ai **20 anni dalla data di installazione**, emessa direttamente del produttore dei componenti di cablaggio, comprensiva della fornitura in sostituzione gratuita di componenti difettosi e dei costi di manodopera necessari al ripristino della piena funzionalità della rete.”*

TESTO 2: *“Qualità assicurata dal/dai produttore/i del cablaggio offerto. Saranno complessivamente valutati gli aspetti caratterizzanti la qualità del ciclo produttivo e del supporto post-vendita del/dei produttore/i offerto/i per il cablaggio. A titolo d’esempio, rientrano tra gli aspetti oggetto di valutazione: [...] la durabilità e l’affidabilità dei prodotti, anche mediante informazioni sulla durata media, sul supporto e sulle modalità di erogazione della **garanzia di 25 anni**, anche in considerazione della durata annuale del rapporto con l’aggiudicatario; [...]”*

DOMANDA: si chiede di confermare che, in relazione ai sistemi di cablaggio strutturato, la “Garanzia di Componente” gratuita debba avere come requisito minimo una durata non inferiore ai 20 anni, e che la durata di 25 anni di detta garanzia, riportata nel Disciplinare di gara al Criterio n.2, debba considerarsi esclusivamente come elemento migliorativo discrezionale.

RISPOSTA

Si conferma.

20) DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico Par. 2.2.3 Pag. 26 Tabella 4

“I cavi armati richiesti (OS2, OM3 e OM4) dovranno anche possedere le seguenti caratteristiche: [...],

in classe B2ca o Cca o Eca;”

DOMANDA:

Si chiede di confermare che per i cavi armati (OS2, OM3 e OM4), il requisito minimo sulla classe di appartenenza del regolamento CPR sia sempre soddisfatto in caso di fornitura di cavi appartenenti alla classe Eca. In caso di risposta negativa, si chiede di chiarire come sia possibile esprimere un unico prezzo per le tre tipologie di cavi armati di classe B2ca, Cca e Eca, la cui costruzione tramite processi diversificati comporta una notevole differenza di prezzo.

RISPOSTA

Si conferma, potranno essere offerti indifferentemente cavi armati in classe Bca o Cca o Eca.

21) DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico Par. 2.2.3 Pag. 27 Tabella 5

*“La tabella seguente contiene le **caratteristiche minime** che l’Offerente dovrà prevedere nella propria offerta, relativamente ai cavi in fibra ottica di **classe B2ca ed ai cavi di classe Eca** [...]”*

DOMANDA: si chiede di confermare che le caratteristiche minime contenute nella Tabella 5 del Capitolato Tecnico di gara siano da prevedere, oltre che per i cavi in fibra ottica armati di classe B2ca e Eca, anche per i cavi in fibra ottica armati in classe Cca.

RISPOSTA

Si conferma che la citata tabella vale tutti per i cavi in fibra ottica offerti (sia armati che non armati). Si veda anche la risposta al precedente quesito 20).

22) DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 2.2.5, Pag. 31

TESTO: *“Contestualmente all’acquisto della fornitura, l’Aggiudicatario, su richiesta dell’Amministrazione e qualora non rientrino nelle attività di cui al par. 2.2.3, realizzerà opere accessorie strumentali alla fornitura, quali ad esempio: [...]”*

DOMANDA: si chiede di confermare che il riferimento al par. 2.2.3 sia un refuso e che ci si debba invece riferire al par. 2.2.4.

RISPOSTA

Si conferma.

23) DOMANDA

DOCUMENTO: Allegato 5 – Relazione tecnica, Pag. 2

TESTO: *“La Relazione Tecnica:*

1. [...];
2. *dovrà essere presentata con font libero non inferiore al carattere 10;*
3. [...];

DOMANDA: si chiede di confermare che, allo scopo di migliorare l'esposizione e la fruibilità di info-grafiche e tabelle, all'interno di esse sarà possibile utilizzare un font più piccolo purché sia preservata la chiarezza del documento.

RISPOSTA

Si conferma.

24) DOMANDA

DOCUMENTO: Appendice A al capitolato Tecnico, Par. 1.7, Pag. 6

DOMANDA: con riferimento al paragrafo citato in cui sono indicate le sezioni di cui dovrà essere composto il Piano di esecuzione definitivo, ed in particolare al quadro economico indicato nella pagina 6, si fa presente che risultano presenti dei refusi che non consentono una chiara comprensione del testo. Si chiede pertanto la riformulazione del testo con particolare riferimento a come sarà calcolato il corrispettivo relativo alla progettazione.

RISPOSTA

Si riporta nel seguito il medesimo testo senza le revisioni: *“Dovrà essere presente un quadro economico dettagliato, in particolare, dovranno essere indicati i costi di progettazione, comprensivi di iva e cassa, in modo da consentire alla amministrazione di avere uno strumento per verificare l'importo dovuto al progettista e, quindi, l'effettivo pagamento dello stesso da parte dell'aggiudicatario. Il corrispettivo relativo alla progettazione (comprensivo del compenso, delle spese e degli oneri accessori) verrà calcolato, secondo quanto previsto dall'Allegato I.13 del Codice, sulla base del valore stimato dei lavori con l'applicazione dello “sconto complessivo” così come calcolato ed indicato nell'allegato “Tabelle Offerta*

Economica” nella cella D219 (“SCONTO COMPLESSIVO DA APPLICARE IN FASE ESECUTIVA PER LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE”).

I costi relativi alle spese e degli oneri accessori dovranno successivamente essere evidenziati nell’odf.

I costi di progettazione non dovranno essere indicati nel caso in cui sia l’amministrazione a predisporre autonomamente il progetto esecutivo.”

25) DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 2.1.2- Requisiti di sicurezza cibernetica - Pag. 19

TESTO: *“Il Fornitore dovrà pertanto implementare procedure e politiche di sicurezza: i) per l’accesso sicuro ai sistemi delle Amministrazioni, laddove quest’ultimo risulti possibile in funzione della tipologia di servizio, garantendone la riservatezza, l’integrità e la disponibilità, ii) per la protezione dei dati aziendali delle Amministrazioni, iii) per la conformità al Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR) ed alle normative vigenti in ambito gestione dati di traffico e Amministratori di Sistema, iv) per la protezione dei dati contenuti negli apparati durante le attività di manutenzione. **In caso di data breach dei dati personali degli utenti, dovranno essere notificati all’Amministrazione aderente e, ove diverso da quest’ultima, in ogni caso al Titolare del Trattamento e all’autorità garante in conformità alla normativa, gli incidenti di sicurezza che abbiano comportato compromissioni dei livelli di sicurezza, della riservatezza, dell’integrità e della disponibilità.”***

DOMANDA: si chiede di confermare che quanto richiesto al fornitore (riportato in grassetto) sia riferito ai soli casi in cui l’Amministrazione Contraente abbia nominato il fornitore Responsabile del trattamento e abbia contrattualizzato uno o più servizi a richiesta tra i seguenti “assistenza e manutenzione” e/o “servizio di gestione on site della rete” e/o “servizio di configurazione avanzata degli apparati” e/o “supporto specialistico SD-WAN”, limitatamente all’ambito e alla durata del servizio contrattualizzato. Infatti, senza la contrattualizzazione di tali servizi a richiesta il Fornitore aggiudicatario non ha possibilità né di rilevare, né di intervenire per la risoluzione di un eventuale “data breach”.

RISPOSTA

Si precisa che l’obbligo in questione attiene a tutti quei casi disciplinati sia dalla normativa del GDPR sia dalla normativa in materia di cybersicurezza.

26) DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 2.1.2- Requisiti di

RISPOSTA

Non si conferma.

27) DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 2.3.1.5- Switch Tipo 5 - Pag. 43

TESTO:

Requisito minimo: *“almeno 44 porte autosensing 10/100/1000Base-T e/o 100/1000Base-T e/o 100/1000/2500/5000 Base-T con la possibilità di ospitare contemporaneamente **almeno 4 ulteriori porte di up-link**, ognuna con velocità almeno pari a 10 Gbps. È considerata valida l’offerta di un apparato con una porta di up-link a 40 Gbps, splittata in 4 porte a 10 Gbps, individualmente configurabili e purché risulti*

incluso in fornitura tutto quanto necessario allo splitting

Requisito migliorativo: *“velocità complessiva delle 4 porte di up-link non inferiore a 80Gbps. A titolo di esempio, sono considerate configurazioni valide: 4x25G, 8x10G.”*

DOMANDA:

a) Con riferimento al requisito migliorativo, si chiede conferma che sono ammesse soluzioni che prevedono per il raggiungimento della velocità complessiva delle 4 porte di up-link non inferiore a 80Gbps le seguenti tipologie e numerosità di porte, riportate solo a titolo di esempio: 4 porte di uplink che supportano velocità 25Gbps, 8 porte di uplink che supportano 10Gbps, 2 porte di uplink a 40Gbps ognuna splittata in 4 porte a 10Gbps grazie alla presenza in fornitura di tutto quanto necessario per lo splitting ad eccezione dei transceiver ottici.

b) In caso di risposta positiva, si chiede conferma che per queste porte di up-link, l'Amministrazione potrà alloggiare le componenti aggiuntive di tipo transceiver (ad es. 25Gbase-SR e 25Gbase-LR) ordinabili opzionalmente dalla singola Unità Ordinante, presenti tra quelle richieste per gli switch di tipo 7 e 8.

RISPOSTA

Con riferimento alla domanda a), si conferma e si ribadisce che - nel caso dell'esempio citato di 8 porte di uplink che supportano 10Gbps - le porte di uplink ulteriori alle 44 base dovranno essere 8 e non 4; così come, nel caso citato di 2 porte di uplink a 40Gbps ognuna splittata in 4 porte a 10Gbps, le 4 porte dovranno potersi configurare atomicamente come 45.1, 45.2, 45.3 e 45.4.

Con riferimento alla domanda b), si conferma.

28) DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 2.3.1.7- Switch Tipo 7 - Pag. 45-47

TESTO:

Requisito minimo:

.....

“almeno 20 porte a 10 Gbps, in tecnologia Smart Form-factor Pluggable, con la possibilità di ospitare contemporaneamente almeno 2 ulteriori porte di up-link, ognuna con velocità almeno pari a 25 Gbps”

.....

“possibilità di alloggiamento di componenti aggiuntive, ordinabili opzionalmente dalla singola Unità Ordinante, di tipo transceiver:

-1000Base-T

-1000Base-LX

-1000Base-SX

-10GBase-SR

-10GBase-LR

-10Gbase-ER”

Requisito migliorativo: *“IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet”*

DOMANDA:

Si chiede di confermare che il requisito è soddisfatto se il protocollo IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet è applicabile solamente sulle porte in rame eventualmente presenti nell'apparato.

RISPOSTA

Non si conferma, si ribadisce quanto indicato nel Capitolato tecnico, poiché l'apparato potrebbe ospitare porte 1000BASE-T.

29) DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 2.3.1.8- Switch Tipo 8 - Pag. 48

TESTO:

Requisito minimo:

.....

“almeno 44 porte SFP28 e almeno 4 ulteriori porte di up-link ognuna ad almeno 40 gigabit”

.....

“possibilità di alloggiamento di componenti aggiuntive, ordinabili opzionalmente dalla singola Unità Ordinante, di tipo transceiver:

- 1000Base-T
- 1000Base-LX
- 1000Base-SX
- 10GBase-SR
- 10GBase-LR
- 10Gbase-ER”

Requisito migliorativo: “IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet”

DOMANDA:

Si chiede di confermare che il requisito è soddisfatto se il protocollo IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet sia applicabile solamente sulle porte in rame eventualmente presenti nell'apparato.

RISPOSTA

Non si conferma e si veda anche la risposta al quesito 28.

30) DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 2.1.3, Pag. 21

TESTO: “Con riferimento al servizio di orchestrator in cloud di cui al par. 2.3.2.5 del presente Capitolato tecnico, trovano applicazione le disposizioni di cui al Decreto Direttoriale n. 21007/24 del 27 giugno 2024 di ACN, Regolamento Unico per le infrastrutture e i servizi cloud per la PA, che armonizza il quadro regolatorio vigente e definisce le misure tecnico-organizzative e le modalità di qualificazione e adeguamento di servizi e infrastrutture.

A tal fine, prima della stipula della Convenzione, sarà richiesto all'aggiudicatario di dimostrare il possesso del livello di qualificazione previsto per il trattamento dei dati ordinari, ossia il livello di qualificazione QC1 per i servizi cloud. In caso di perdita della qualificazione il Fornitore potrà richiedere la sostituzione del servizio cloud offerto e troverà applicazione quanto previsto dall'articolo “Fuori produzione” della Convenzione.”

DOMANDA:

Considerando le difficoltà, in termini di tempistiche, che i vendor delle soluzioni di Orchestratore SD-WAN

in cloud potrebbero riscontrare durante il percorso di qualifica ACN, si chiede di confermare che il Fornitore possa proporre, in risposta alla gara, una soluzione non ancora qualificata e che sia possibile sostituirla, prima della stipula della Convenzione, con una soluzione almeno equivalente, in termini di caratteristiche minime e migliorative offerte, di un altro brand che abbia orchestratore SD-WAN qualificato ACN.

RISPOSTA

I prodotti per poter essere contrattualizzati devono necessariamente possedere la qualificazione ACN sulla base delle previsioni del Regolamento e di quanto stabilito nella documentazione di gara.

La verifica del possesso della qualificazione avverrà in fase di stipula relativamente al prodotto offerto in gara, fermo quanto previsto al par. 15.1 del Disciplinare, in caso di perdita della qualificazione.

31) DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 2.3.1.5, Pag. 42

TESTO: *“almeno 44 porte autosensing 10/100/1000Base-T e/o 100/1000Base-T e/o 100/1000/2500/5000 Base-T con la possibilità di ospitare contemporaneamente almeno 4 ulteriori porte di up-link, ognuna con velocità almeno pari a 10 Gbps. È considerata valida l'offerta di un apparato con una porta di up-link a 40 Gbps, splittata in 4 porte a 10 Gbps, individualmente configurabili e purché risulti incluso in fornitura tutto quanto necessario allo splitting”.*

DOMANDA:

Si chiede di confermare che la soluzione che prevede lo splitting in 4 porte a 10Gbps dovrà prevedere in fornitura tutto quanto necessario per lo splitting ad eccezione dei transceiver ottici.

RISPOSTA

Si conferma.

32) DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 2.3.3.1, Pag. 64; Par. 2.3.3.2 pag. 64

TESTO: *“presenza di una seconda interfaccia di rete 1000Base-T e/o con supporto del protocollo IEEE 802.3bz”.*

DOMANDA: si chiede di confermare che l'interpretazione corretta del requisito richiesto è la seguente: *“presenza di una seconda interfaccia di rete 1000Base-T”* con o senza il supporto del protocollo IEEE 802.3bz.”

Diversamente si chiede di specificare l'interpretazione corretta.

RISPOSTA

Si conferma.

33) DOMANDA

DOCUMENTO: Disciplinare di gara | 23.1. Documenti per la stipula

TESTO: *“e) dichiarazione ex d.P.R. 445/2000 sottoscritta da legale rappresentante o soggetto munito di poteri per impegnare l'Impresa attestante il possesso della qualificazione del servizio cloud richiesto al par. “REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE”, con esplicita indicazione dell'ID scheda, nonché, se del caso, dei singoli prodotti costituenti il bundle”*

DOMANDA: si chiede di confermare che la dichiarazione di cui al punto e) dovrà essere fornita dal soggetto

che ha qualificato il servizio "Orchestrator in cloud" sulla base di quanto previsto dal Regolamento ACN n. 21007/2024 del 27/06/2024.

RISPOSTA

Non si conferma. La dichiarazione in questione deve essere resa dal concorrente.

34) DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Paragrafo 2.3.3.1 e 2.3.3.2 - CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE ACCESS POINT STANDARD ed ALTA DENSITA'

TESTO: *"possibilità di realizzare un sistema di distribuzione wireless WDS ovvero possibilità di utilizzare il mezzo radio Wi-fi per la distribuzione della connettività "backhaul" verso Access Point non direttamente connessi alla rete cablata contemporaneamente alla funzione di AP. I dispositivi offerti dovranno pertanto garantire contemporaneamente la funzione di AP e di WDS"*

DOMANDA: in riferimento ai requisiti migliorativi sopra citati, si chiede conferma che il requisito possa essere ritenuto soddisfatto se erogato nella modalità di gestione SaaS.

RISPOSTA

Non si conferma: per l'ottenimento del punteggio migliorativo, la caratteristica indicata dovrà essere realizzata attraverso configurazioni attuabili con i sistemi minimi previsti ai paragrafi citati, direttamente sull'AP o tramite i controller di cui al par. 2.3.3.4. La modalità indicata nella domanda potrà essere offerta, seppure non darà luogo a punteggi migliorativi specifici.

35) DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Paragrafo 2.3.3.1, 2.3.3.2 e 2.3.3.3 - CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE ACCESS POINT STANDARD, ALTA DENSITA' ed AMBIENTI ESTERNI'

TESTO: *"possibilità per il prodotto offerto di essere gestibile da dispositivi di gestione in modalità SaaS, eventualmente tramite l'aggiunta di ulteriori licenze (non incluse nella presente Convenzione e che nel caso saranno acquisite dall'Amministrazione)"*

DOMANDA: in riferimento ai requisiti migliorativi per ciascuno degli Access Point Wireless (standard, alta densità e da esterno), si chiede conferma che tale requisito possa essere soddisfatto se gli access point sono gestibili da un'istanza virtuale di controller ospitata presso un servizio di hosting esterno pubblico o privato.

RISPOSTA

Non si conferma.

36) DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Paragrafo 2.3.3.4, Tabella 45 - Requisiti minimi Controller wifi FA

TESTO: *"modello da armadio a rack standard da 19 pollici"*

DOMANDA: in riferimento al requisito minimo di cui sopra, si chiede conferma che sia conforme al requisito una appliance integrata HW+SW, dedicata alla funzione di Wireless Controller, che rispetti i requisiti funzionali e di scalabilità, con fattore di forma nativamente compatto al fine di consentire bassi consumi e ridotto utilizzo di spazi, fornita con un "rack mounting kit da armadio rack standard da 19 pollici", in qualità di accessorio appositamente progettato e realizzato dal Vendor stesso, dedicato alla specifica appliance

Controller Wifi, per il montaggio in rack da 19" standard, che consenta per mezzo di appositi supporti e accessori inclusi, di assicurare fino a due appliance e relativi alimentatori (quando utilizzate in alta affidabilità), rendendola del tutto equivalente a un modello da armadio rack a 19 pollici, come richiesto dal requisito.

RISPOSTA

Non si conferma.

37) DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Paragrafo 2.3.3.1, Tabella 39 - CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE ACCESS POINT STANDARD

TESTO: *"possibilità di realizzare un sistema di distribuzione wireless WDS ovvero possibilità di utilizzare il mezzo radio Wi-fi per la distribuzione della connettività "backhaul" verso Access Point non direttamente connessi alla rete cablata contemporaneamente alla funzione di AP. I dispositivi offerti dovranno pertanto garantire contemporaneamente la funzione di AP e di WDS"*

DOMANDA: in riferimento al requisito migliorativo di cui sopra, considerato WDS come un protocollo finalizzato alla costruzione di reti mesh, si chiede conferma che il requisito possa essere ritenuto soddisfatto anche con protocolli e tecnologie diverse e/o proprietarie in grado di costruire reti mesh, cioè in grado di erogare connettività wireless ai clients utilizzando connettività wireless verso un altro AP.

RISPOSTA

Si conferma.

38) DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Paragrafo 2.3.1.9 - Switch Tipo 9 (Layer 3 Core) - requisiti migliorativi

TESTO: *"possibilità per ciascuna delle porte QSFP28 (40/100 gigabit) di essere splittata in 4 porte SFP28 (10/25 gigabit). Non è richiesta la fornitura e quotazione di cavi e transceiver"*

DOMANDA: in riferimento al requisito migliorativo per lo switch di tipo 9, si chiede conferma che sia soddisfatto qualora applicabile almeno alle 24 porte 40/100 richieste come requisito minimo. Diversamente si chiede di specificare il numero.

RISPOSTA

Si conferma: la caratteristica migliorativa fa riferimento alle 24 porte richieste come requisito minimo.

39) DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico., Paragrafo 2.3.2.3 e 2.3.2.4 - Requisiti minimi SDWAN Large e Extra Large, tabelle 32 e 34.

DOMANDA: Configurazione in Clustering – Nelle caratteristiche **minime** delle appliance SD-WAN di fascia Large ed Extra Large viene chiesto il "...Supporto di configurazioni in clustering, intese come la capacità di parallelizzare più unità dello stesso tipo al fine di sommare il Throughput..." (es. tabella 32 pag.58 Capitolato Tecnico).

Si chiede se sia accettabile una soluzione che supporti nativamente con un solo apparato il Throughput aggregato richiesto, operante comunque ed eventualmente in HA con Modalità Active/Standby.

In caso di risposta positiva si chiede quale sia il Throughput richiesto per le fasce L ed XL.

RISPOSTA

Non si conferma.

40) DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, paragrafi 2.3.2 Tab. 28, 30, 32, 34

TESTO: *“I prodotti SD-WAN offerti dovranno permettere di costruire un’infrastruttura logica (rete di overlay), costituita tra più sedi dislocate in ambito nazionale, ed indipendente dai collegamenti di rete che fisicamente connettono le sedi tra loro e verso Internet (rete di underlay).”*

“Throughput garantito pari a XX (inteso come la banda minima complessiva IN+OUT che il dispositivo dovrà supportare per il traffico dei servizi di connettività SD-WAN, e per tutti gli altri servizi eventualmente offerti)”

DOMANDA: In relazione al requisito di cui sopra, si chiede di confermare che il throughput richiesto per ciascuna tipologia di apparato debba includere gli eventuali overhead di traffico generati dalla creazione della rete di overlay, essendo l’overlay una caratteristica di base necessaria nelle Reti SD-WAN.

RISPOSTA

Si ribadisce quanto indicato al paragrafo citato, ossia che il throughput garantito debba essere quello supportato dall’apparato in questione relativamente a tutto il traffico passante, ivi compresi gli overhead necessari al funzionamento dell’architettura.

41) DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, paragrafi 2.3.2 Tab.28, 30, 32, 34

TESTO: *“Throughput garantito pari a XX (inteso come la banda minima complessiva IN+OUT che il dispositivo dovrà supportare per il traffico dei servizi di connettività SD-WAN, e per tutti gli altri servizi eventualmente offerti)”*

DOMANDA: *Relativamente al requisito minimo per tutte le tipologie di appliance SDWAN si chiede di confermare che il requisito in termini di Throughput garantito è da intendersi calcolato con tutte le funzionalità offerte contemporaneamente attive: siano esse parte dei requisiti minimi così come degli eventuali requisiti migliorativi offerti.*

RISPOSTA

Si ribadisce che il throughput per ogni tipologia di appliance SD-WAN è relativo alle rispettive performance IN+OUT totali, inteso come la banda minima complessiva IN+OUT che il dispositivo dovrà supportare per il traffico dei servizi di connettività SD-WAN, e per tutti gli altri servizi eventualmente offerti, sia a titolo di requisito minimo sia di caratteristiche migliorativa offerta, contemporaneamente attivi.

42) DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, par. 2.3.1.8 pag. 48

TESTO: IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet

DOMANDA: relativamente al requisito indicato, si chiede di confermare che tale requisito sia un refuso in quanto, sullo switch in questione, non è presente nativamente nessuna porta in rame a cui si possa applicare.

RISPOSTA

Si veda la risposta alla domanda 29.

43) DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, par. 2.3.2 REQUISITI MINIMI PER TUTTI GLI APPLIANCE SD-WAN

TESTO: IPSEC

DOMANDA: Considerato che il protocollo IPsec è altamente inefficiente in termini di overhead e di risorse di sistema richieste, si chiede di confermare che il supporto ad altri, più efficienti, protocolli sicuri sia sufficiente a soddisfare il requisito.

RISPOSTA

Il dispositivo deve essere in grado di supportare il protocollo IPsec.

Al fine della costruzione dell'infrastruttura di overlay tra i dispositivi del brand offerto, è consentito anche l'utilizzo di protocolli differenti e/o proprietari per la sicurezza e la crittografia del traffico.

44) DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, par. 2.3.2.1, par. 2.3.2.2, par. 2.3.2.3, par. 2.3.2.4 REQUISITI MIGLIORATIVI PER TUTTI GLI APPLIANCE SD-WAN

TESTO: *"Funzionalità di compressione del traffico con tecniche tipo "Data compression and deduplication finalizzata alla riduzione del traffico ripetuto (duplicate data)"*

DOMANDA: con riferimento al requisito migliorativo riportato su tutti i dispositivi SD-WAN si chiede di confermare che il requisito sia considerato soddisfatto mediante l'implementazione della funzionalità di accelerazione delle applicazioni in cloud.

RISPOSTA

Non si conferma.

45) DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, par. 2.3.2.1, par. 2.3.2.2, REQUISITI MINIMI PER GLI APPLIANCE SD-WAN di FASCIA S e M

TESTO: *"Supporto di configurazioni in alta affidabilità (High Availability), nelle medesime modalità richieste come requisito minimo, finalizzate alla creazione di un cluster composto da almeno 4 device"*

DOMANDA: Con riferimento al requisito migliorativo riportato, relativo alle fasce di prodotto Small e Medium ed in considerazione della tipologia di sito sul quale questi prodotti saranno installati, si richiede di confermare se il requisito è soddisfatto utilizzando 2 device in cluster aventi caratteristiche di throughput complessivamente superiori (quindi migliorative) al throughput erogabile con 4 device. Questo semplificherebbe l'installazione e la gestione dell'infrastruttura presso le amministrazioni, riducendo i consumi energetici con un migliore impatto ambientale.

RISPOSTA

Non si conferma. Si vedano anche le risposte ai quesiti 88) e 116).

46) DOMANDA

DOCUMENTO: Disciplinare par. 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

TESTO 1: *"Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi*

dell'articolo 46 del D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto [...]**"

TESTO 2: "Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto [...]**"

DOMANDA: si chiede di confermare che in entrambe le frasi citate per "entro sei mesi dalla conclusione del contratto" si intende "entro sei mesi dalla data di stipula della Convenzione".

RISPOSTA

Si conferma.

47) DOMANDA

DOCUMENTO: Disciplinare par. 14.1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura

TESTO: "ciascun concorrente dovrà indicare i soggetti di cui all'art. 66 del Codice che espleteranno gli incarichi di progettazione, in possesso dei requisiti di partecipazione e dovranno essere indicati almeno 3 progettisti per il lotto 1 e almeno 6 per il lotto 2"

DOMANDA: si chiede di confermare che dovranno essere forniti nominativi distinti per i progettisti indicati per il lotto 1 rispetto a quelli indicati per il lotto 2.

RISPOSTA

Si conferma, in quanto il numero minimo di progettisti indicato dalla legge di gara è quello stimato dalla stazione appaltante come idoneo ad assumere il complesso degli incarichi di progettazione derivanti dagli ordinativi di cui alla presente Convenzione, nel rispetto delle prescrizioni e delle tempistiche stabilite dal Capitolato tecnico, tenuto anche conto della possibilità che la *lex specialis* ammette di partecipare e di aggiudicarsi entrambi i lotti.

48) DOMANDA

DOCUMENTO: Disciplinare par. 16. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA

TESTO: "Il concorrente inserisce per ogni singolo lotto a Sistema, nella busta economica indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione: [...]"

Solo ove il CCNL applicato dall'OE sia diverso da quello richiesto al paragrafo 3:

- Dichiarazione di equivalenza del diverso CCNL applicato dall'operatore economico e relativa documentazione probatoria;

o, in alternativa

- Dichiarazione con cui si impegna ad applicare il CCNL indicato nel par. 3."

DOMANDA: considerato che nel paragrafo 3 del Disciplinare sono indicati due CCNL, il CCNL Telecomunicazioni codice K411 e il CCNL Metalmeccanico codice C064 si chiede

a) di chiarire a quale dei due CCNL si faccia riferimento nella frase "ove il CCNL applicato dall'OE sia diverso da quello richiesto al paragrafo 3".

b) di confermare che un operatore che applichi il contratto K411 non deve rendere alcuna dichiarazione di equivalenza o di impegno relativamente al CCNL applicato.

RISPOSTA

Si veda l'errata corrige A.3) pubblicata in data 09/05/2025.

Con riferimento al quesito *sub a)*, si chiarisce che il riferimento è a entrambi i CCNL.

Con riferimento al quesito *sub b)*, si conferma che non occorre rendere alcuna dichiarazione di equivalenza o di impegno, in caso di adozione da parte del concorrente di entrambi i CCNL riportati al par. 3.

49) DOMANDA

DOCUMENTO: Disciplinare par. 16. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA

TESTO: *“Il concorrente inserisce per ogni singolo lotto a Sistema, nella busta economica indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione: [...]”*

Solo ove il CCNL applicato dall’OE sia diverso da quello richiesto al paragrafo 3:

- *Dichiarazione di equivalenza del diverso CCNL applicato dall’operatore economico e relativa documentazione probatoria;*

o, in alternativa

- *Dichiarazione con cui si impegna ad applicare il CCNL indicato nel par. 3.”*

DOMANDA: si chiede di confermare che, qualora il Concorrente partecipi alla gara nella forma di costituendo RTI tra un operatore economico A e un operatore economico B in cui

· l’operatore A, che applica il CCNL Telecomunicazioni codice univoco n. K411, dichiara di eseguire tutte le attività previste dalla gara ad eccezione delle attività di progettazione

· l’operatore B dichiara di eseguire unicamente le attività di progettazione (non incluse nel costo della manodopera come indicato al par. 3 in quanto attività di natura intellettuale)

non deve essere resa alcuna dichiarazione di equivalenza ovvero dichiarazione di impegno ad applicare il CCNL indicato nel par. 3 da nessuno dei due operatori (indipendentemente dal CCNL applicato dall’operatore B).

In caso contrario si chiede di specificare quale dei due operatori in esempio debba produrre la dichiarazione di equivalenza/dichiarazione di impegno e rispetto a quale CCNL (K411 o C064).

RISPOSTA

Si veda la risposta al quesito n. 48. In ogni caso, l’operatore A che, nell’esempio riportato, esegue tutte le attività della procedura, al netto dell’attività di progettazione, dovrà dichiarare di applicare entrambi i CCNL richiamati. In caso contrario, dovrà rendere la dichiarazione di equivalenza o la dichiarazione di impegno ad applicare il CCNL corrispondente alle attività indicate al par. 3 del Disciplinare. L’operatore B che, nell’esempio riportato, esegue la sola attività di progettazione non sarà tenuto a rendere le predette dichiarazioni.

50) DOMANDA

DOCUMENTO: Disciplinare par. 3. OGGETTO DELLA CONVENZIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

TESTO: *“L’importo posto a base di ciascun lotto comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a: [...] e calcolati sulla base: [...]”*

· *dei costi medi orari derivanti dalle tabelle ministeriali relative a:*

· *CCNL Telecomunicazioni, codice univoco n. K411, in base alla figura professionale impiegata, relativamente alle attività di cui ai precedenti punti 1) (servizi di installazione e configurazione base di switch, prodotti SD-WAN, apparati Wi-Fi, gruppi di continuità e sistema di monitoraggio e gestione 2) servizi di assistenza e manutenzione su apparati switch, apparati WI-FI e gruppi di continuità acquistati in*

Convenzione)

- CCNL Metalmeccanico, **codice univoco n. C064**, in base alla figura professionale impiegata, relativamente alle attività di cui ai precedenti punti 3) (posa di materiali di cablaggio), 4) (opere accessorie e funzionali alla fornitura), 5) (manutenzione delle PDL (Postazioni Di Lavoro)) e 6) (ritiro e smaltimento del materiale obsoleto (RAEE)).

DOMANDA: chiedendo conferma che per “tabelle ministeriali” si intendono le tabelle pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (link: Analisi economiche e costo del lavoro | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), si fa presente che

1) per il CCNL Telecomunicazioni codice univoco K411 non risultano pubblicate “tabelle ministeriali”, se non limitatamente al settore dei **Servizi di call center TLC** (ultimo aggiornamento decreto direttoriale n. 53 del 12 agosto 2021), non applicabili alle attività di gara;

2) per il CCNL Metalmeccanico codice univoco C064 non risultano pubblicate “tabelle ministeriali”, se non quelle relative al settore metalmeccanico-industria (ultimo aggiornamento decreto direttoriale n. 73 del 22 novembre 2024), che definiscono il costo medio orario del lavoro a livello nazionale, per il “personale dipendente da imprese dell’industria metalmeccanica e della installazione di impianti” a valere dal mese di giugno 2024. Tali tabelle fanno riferimento alle contrattazioni collettive tra Federmeccanica, Assisital, FIM-CISL, FIOM CGIL e UILM-UIL mentre il C064 è il contratto per i “dipendenti delle Piccole e medie imprese metalmeccaniche e di installazione impianti” stipulato tra CIFA (Confederazione Italiana Federazioni Autonome) e CONFSAL (Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori);

Alla luce di quanto rappresentato, si chiede di:

a) chiarire se ai fini del calcolo della manodopera la Stazione Appaltante abbia fatto riferimento alle Tabelle ministeriali di cui ai precedenti punti 1 e 2 oppure ai contratti K411 e C064;

b) confermare che i contratti con codice univoco K411 e C064 sono i contratti di riferimento rispetto ai quali rendere le dichiarazioni di equivalenza/dichiarazioni di impegno come previsto nel par. 16. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA.

RISPOSTA

Si veda l'errata corregge A.3 pubblicata in data 09/05/2025.

Per quanto riguarda il quesito a), per il calcolo della manodopera sono state utilizzate le Tabelle ministeriali relative ai “Servizi di call center TLC” e le Tabelle ministeriali per il costo medio orario relativo al personale dipendente da imprese dell’industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti.

Per quanto riguarda il quesito b), si conferma che i contratti collettivi di riferimento sono il CCNL Telecomunicazioni, codice univoco n. K411, ed il CCNL Metalmeccanico, codice univoco n. C064, come da errata corregge A.3.

51) DOMANDA

DOCUMENTO: Disciplinare par. 9.1. Sovvenzioni estere distorsive

TESTO: “Tenuto conto di quanto previsto all’art. 29, comma 5 del Regolamento 2022/2560, i suddetti obblighi dichiarativi riguardano anche gli eventuali fornitori principali già noti al momento della notifica, intendendosi per tali quei soggetti la cui partecipazione garantisce l’apporto di elementi essenziali ai fini dell’esecuzione dell’appalto e, in ogni caso, laddove la quota economica del relativo contributo superi il 20% del valore dell’offerta presentata.

L'operatore economico dovrà produrre l'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, attraverso la compilazione del Form on-line nel sito <https://ecas.ec.europa.eu>, che dovrà essere scaricato sul PC e trasmesso a Sistema, in formato .pdf, unitamente alla offerta tecnica".

DOMANDA: si chiede di confermare che la mancata o incompleta produzione dell'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 nella Busta Tecnica di gara non costituirà motivo di esclusione del Concorrente, in quanto tale allegato potrà essere fornito successivamente su richiesta della Stazione Appaltante. La richiesta è motivata dal fatto che al Concorrente viene chiesto di produrre un documento unico contenente sia dati e dichiarazioni del Concorrente, sia dati e dichiarazioni dei fornitori principali che potrebbero, queste ultime, non essere prodotte dai fornitori entro la data di sottomissione dell'offerta di gara.

RISPOSTA

Si conferma che si opererà in coerenza con quanto previsto dall'art. 29 del citato Regolamento.

52) DOMANDA

DOCUMENTO: Disciplinare par. 16. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA

DOMANDA: si chiede di confermare che, in caso di ribasso dei costi della manodopera, il mancato inserimento dell'Allegato n. 9 – "Motivazioni del ribasso del costo della manodopera" nella Busta Economica non costituirà motivo di esclusione del Concorrente dalla gara, in quanto tale allegato potrà essere fornito successivamente dal Concorrente a seguito di richiesta da parte della Stazione Appaltante.

RISPOSTA

Si conferma.

53) DOMANDA

DOCUMENTO: Disciplinare di gara | 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

DOMANDA: si chiede di confermare che la qualifica QC1 secondo il Regolamento ACN n. 21007/2024 del 27/06/2024 prevista per il servizio di "orchestrator in cloud" di cui al par. 2.3.2.5 del Capitolato tecnico, trattandosi di requisito di esecuzione, dovrà essere posseduta alla stipula della Convenzione e non entro la scadenza del termine di presentazione dell'offerta di gara.

RISPOSTA

Si conferma e sul punto si veda la risposta al quesito n. 30.

54) DOMANDA

DOCUMENTO: Disciplinare di gara | 21bis. VERIFICA TECNICA E DOCUMENTALE

DOMANDA: si chiede di confermare che la documentazione atta a comprovare il possesso delle caratteristiche tecniche minime e migliorative offerte, quali, ad esempio, *data sheet* di prodotto o relazioni su prove di laboratorio, possano essere presentate in lingua inglese senza necessità di traduzione giurata.

RISPOSTA

Si conferma.

55) DOMANDA

DOCUMENTO: Disciplinare di gara | 15. OFFERTA TECNICA

DOMANDA: si chiede di confermare che l'eventuale documentazione a dimostrazione dell'equivalenza dei prodotti offerti, ai sensi dell'art. 79 e relativo allegato II.5 del Codice, debba essere fornita all'interno della busta tecnica di gara.

RISPOSTA

Si ribadisce che le specifiche tecniche di cui ai requisiti minimi o migliorativi richiesti possono essere soddisfatte con requisiti equivalenti a condizione che l'offerente, nel rispetto di quanto previsto all'art. 79 e relativo Allegato II.5 del Codice, attesti e comprovi in modo ritenuto soddisfacente dalla stazione appaltante, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti stabiliti nel Capitolato Tecnico. Le attestazioni e la comprova dell'equivalenza dovranno essere presentate attraverso l'inserimento delle medesime nella sezione del Sistema denominata "Offerta Tecnica".

56) DOMANDA.

DOCUMENTO: Disciplinare di gara | 14.2. Documento di gara unico europeo (DGUE)

DOMANDA: per poter produrre la "Response.xml" richiesta al par. 14.2 è necessario accedere al link eDGUE disponibile sul portale www.acquistinretepa.it dopo aver inserito le proprie credenziali di accesso. Al fine di permettere ai soggetti persona fisica incaricati di eseguire il servizio di progettazione, che non dispongano di tali credenziali, di poter compilare il DGUE nelle parti di propria competenza, si chiede di consentire, in alternativa, la possibilità di produrre la "Response.xml" da parte di tali soggetti accedendo al link pubblico ESPD (<https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it>). A tale scopo si chiede di mettere a disposizione un file "Request DGUE.xml" che possa essere validamente importato su tale link in quanto quello fornito nell'ambito della documentazione di gara restituisce un errore.

RISPOSTA

Per accedere alla Piattaforma acquistinrete e procedere con il caricamento e la conseguente compilazione della Request, è sufficiente accedere tramite SPID, senza la necessità di ulteriori credenziali.

57) DOMANDA

DOCUMENTO: Disciplinare di gara | 14.2. Documento di gara unico europeo (DGUE)

TESTO: *"La "Response xml" del DGUE deve essere sottoscritta con una firma digitale che consenta di conservarne il formato XML, ad es. con la firma CAdES (con estensione.p7m), dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 14.1 e presentato: [...]"*

*- dai soggetti persona fisica (almeno 3 per il Lotto 1 e 6 per il Lotto 2) incaricati di eseguire il servizio di progettazione, compilato nelle parti pertinenti relative: **Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI,**"*

DOMANDA: (a) si chiede di confermare che i soggetti incaricati di eseguire il servizio di progettazione dovranno compilare le sezioni indicate solo laddove sono richieste informazioni personali e non rivolte all'operatore economico che partecipa alla gara. In particolare si chiede di confermare e completare con le

informazioni seguenti:

- **Parte II Sezione A – Informazioni sull’operatore economico:** tutti i campi obbligatori con i propri dati (ad esempio, nel campo Nome/Denominazione andrà indicato il nome e cognome del progettista e non la ragione sociale dell’operatore economico che ha indicato il progettista come soggetto incaricato di eseguire il servizio di progettazione)
- **Parte II Sezione B – Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico:** tutti i campi obbligatori con i propri dati (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, email, etc)
- **Parte III – Sezione A – Motivi legati a condanne penali:** tutti i campi ad eccezione di *[indicare quelli non pertinenti]*
- **Parte III – Sezione B – Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali:** tutti i campi ad eccezione di *[indicare quelli non pertinenti]*
- **Parte III – Sezione C - Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali:** tutti i campi ad eccezione di *[indicare quelli non pertinenti]*
- **Parte III – Sezione D** – tutti i campi ad eccezione di *[indicare quelli non pertinenti]*
- **Parte VI:** dichiarazione e firma

(b) si chiede di confermare che i soggetti incaricati di eseguire il servizio di progettazione potranno rendere, in alternativa alla compilazione del DGUE, una dichiarazione ai sensi del DpR 445/2000 con riferimento alle fattispecie rilevanti di cui agli art. 94 e 95 del Codice. In caso affermativo, si chiede di indicare i commi dei due articoli rispetto ai quali i progettisti dovranno rendere le rispettive dichiarazioni.

RISPOSTA

58) DOMANDA

DOCUMENTO: Disciplinare di gara | 14.1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura;

TESTO: “ciascun concorrente dovrà indicare i soggetti di cui all’art. 66 del Codice che espleteranno gli incarichi di progettazione, in possesso dei requisiti di partecipazione e dovranno essere indicati almeno 3 progettisti per il lotto 1 e almeno 6 per il lotto 2;”

DOMANDA: si chiede di chiarire in quale punto della Domanda di partecipazione il Concorrente dovrà indicare i soggetti che espleteranno gli incarichi di progettazione. Si fa presente che nel template della Domanda di Partecipazione proposto la possibilità di indicare tali soggetti è prevista unicamente sotto il punto 2 - *Dichiarazioni in caso di avvalimento*.

RISPOSTA

Si veda l'errata corregge, pubblicata in data 09/05/2025.

59) DOMANDA

DOCUMENTO: Disciplinare di gara | 23.3. Polizza assicurativa

DOMANDA: si chiede di confermare che, in caso di partecipazione in RTI, ciascun componente del RTI possa presentare una propria polizza assicurativa di cui è provvisto, eventualmente integrata e/o modificata affinché sia resa conforme ai contenuti e alle condizioni dell’Allegato n. 16 - Condizioni di Assicurazione.

RISPOSTA

Si conferma.

60) DOMANDA

DOCUMENTO: Disciplinare di gara | 6.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria

DOMANDA: per la comprova del requisito e1 (copertura assicurativa) viene chiesto di fornire copia della polizza assicurativa “secondo le modalità previste dal par. 24.3.”. Poiché non è presente nel Disciplinare il paragrafo citato, si chiede di integrare la documentazione con il paragrafo mancante. Si fa presente che, qualora si intendesse far riferimento al par. 23.3, tale paragrafo, richiamando l’Allegato 16, identifica le coperture richieste ai fini della stipula della Convenzione attinenti allo svolgimento di tutte le attività oggetto della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura (e non solo quelle inerenti le attività di progettazione) e, in particolare, richiede la presenza di una polizza Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti e di una polizza Responsabilità Civile Professionale con dei massimali ben superiori a quelli richiesti per il requisito e1, risultando pertanto non applicabile al requisito in oggetto.

RISPOSTA

Il riferimento al par. 24.3 è un refuso; il paragrafo corretto è il 23.3. Il riferimento al citato paragrafo concerne esclusivamente le modalità di produzione della polizza; i massimali sono quelli indicati al par. 6.2, lett. e1).

61) DOMANDA

DOCUMENTO: Disciplinare di gara | 3. OGGETTO DELLA CONVENZIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI; Disciplinare di gara | 16. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA

DOMANDA: con riferimento ai propri costi della manodopera, che il Concorrente dovrà indicare nell’Offerta Economica di ciascun lotto, si chiede di confermare che dovranno essere considerate esclusivamente le prestazioni elencate al par. 3 del Disciplinare. Con riferimento a tali prestazioni, si chiede di confermare quanto segue:

- a) Con riferimento al punto 3) (“posa di materiali di cablaggio”) va considerata anche la posa degli armadi rack (oltre che degli altri materiali di cablaggio)
- b) Con riferimento al punto 5) (“manutenzione delle PDL”) si intende il servizio di Intervento su PdL (voce d’offerta ID 145)
- c) Con riferimento al punto 4) (“opere accessorie e funzionali alla fornitura”) NON vanno considerate le attività di progettazione (voci d’offerta ID 157 e ID 158)

RISPOSTA

Si confermano le 3 interpretazioni *sub a)*, *sub b)* e *sub c)*.

62) DOMANDA

DOCUMENTO: Disciplinare par. 6.1. Requisiti di idoneità professionale

DOMANDA: ad integrazione dei quesiti già sottomessi per l’esigenza di chiarire la forma di partecipazione necessaria per soddisfare i requisiti di idoneità professionale richiesti (e in particolare quelli relativi all’attività di progettazione) e in virtù della presenza di analogo requisito in altre gare (ad es. AQ Videosorveglianza ed. 3 ID 2697 pubblicato in data 07/04/2025) si chiede di confermare che un operatore economico costituito nella forma di S.p.A. in possesso del requisito di cui al par. 6.1 lett. a) ma non in possesso del requisito di cui al par. 6.1 lett. b), potrà partecipare in forma singola alla gara dichiarando l’avvalimento per il requisito

6.1 lett. b) nei confronti di un'ausiliaria in possesso di tale requisito e il successivo affidamento in subappalto delle attività di progettazione al soggetto ausiliario, che dovrà inoltre possedere il requisito di cui al par. 6.1 lett. c) se trattasi di società o consorzi.

RISPOSTA

Si conferma. Si veda il punto A.1) dell'errata corrige pubblicata in data è [...]. In ogni caso, si rammenta che il concorrente dovrà altresì essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria.

63) DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, paragrafi 2.3.1.3, 2.3.1.4, 2.3.1.5, 2.3.1.6, 2.3.1.7, 2.3.1.8, 2.3.1.9

TESTO: Requisito *“possibilità di collegamento di modulo di alimentazione ridondata (completo di cavi), opzionalmente ordinabile dalla singola Amministrazione, almeno di tipo n+1, che garantisca la continuità dei servizi dello switch in caso di fault dell'alimentatore primario. La funzionalità richiesta può anche essere soddisfatta tramite alimentatori esterni allo switch.”*

DOMANDA: Nel caso in cui venga offerto uno switch con un bundle che preveda già il modulo di alimentazione ridondata rispondente al requisito citato, si chiede di confermare che nell'Allegato 6 “Tabella di Offerta Tecnica”, in corrispondenza della voce “Scheda aggiuntiva per switch tipo x, modulo di alimentazione ridondata almeno di tipo n+1, completo di cavi” si possa riportare la dicitura “incluso nello switch” ed inserire, come valore offerto, **0 Euro** in corrispondenza della stessa voce all'interno dell'allegato 12 “Tabelle di Offerta Economica”. Diversamente si chiede di specificare come comportarsi in questa fattispecie.

RISPOSTA

Si conferma.

64) DOMANDA

DOCUMENTO: Disciplinare di gara | 3. OGGETTO DELLA CONVENZIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

DOMANDA: si chiede di confermare che le seguenti voci non rientrano tra le attività sulle quali il Concorrente dovrà calcolare il costo della manodopera.

a) servizio di gestione on-site della rete (voci d'offerta ID da 146 a 150)

b) servizio di configurazione avanzata switch, wireless e sw di gestione della rete (voce d'offerta ID 151)

c) servizio di supporto specialistico SD-WAN (voci d'offerta ID da 152 a 153)

RISPOSTA

Si conferma.

65) DOMANDA

DOCUMENTO: Disciplinare di gara | 10. Garanzia provvisoria

TESTO: *“Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:*

...

c) Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di verifica telematica sul sito internet dell'emittente.”

DOMANDA: si chiede di confermare l'applicabilità della riduzione prevista nel Disciplinare di gara (pag. 40-41) al Paragrafo 10, di cui alla lett. c) anche se non indicata nella Domanda di Partecipazione tra le riduzioni possibili.

RISPOSTA

Si conferma, come anche riportato nell'allegato n. 3 - Foglio Garanzia Provvisoria e Definitiva.

66) DOMANDA

DOCUMENTO: Disciplinare di gara | 14.2. Documento di gara unico europeo (DGUE)

TESTO: "... Si precisa che:

- *ciascun concorrente dovrà indicare i soggetti di cui all'art. 66 del Codice che espleteranno gli incarichi di progettazione, in possesso dei requisiti di partecipazione e dovranno essere indicati almeno 3 progettisti per il lotto 1 e almeno 6 per il lotto 2;*

- *i soggetti indicati in qualità di progettisti dovranno, a loro volta, produrre il DGUE di cui al successivo par. 14.2, compilato nelle parti di interesse."*

DOMANDA: si chiede di confermare che, nel caso in cui uno dei soggetti incaricati di eseguire il servizio di progettazione non sia in possesso di firma digitale e quindi si trovi nell'impossibilità oggettiva di firmare digitalmente il DGUE in formato xml, possa in alternativa predisporre una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 con riferimento alle fattispecie rilevanti di cui agli art. 94 e 95 del Codice, sottoscritta con firma olografa e corredata di copia del documento di identità e dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal Concorrente.

In caso contrario si chiede di confermare che possa essere presentato il DGUE esclusivamente in formato pdf sottoscritto con firma olografa e corredata di copia del documento di identità e dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal Concorrente.

RISPOSTA

Non si conferma.

67) DOMANDA

DOCUMENTO: Allegato 1 - Domanda di partecipazione punto 13 "Autorizzazioni e ulteriori dichiarazioni ai fini dell'accesso, delle comunicazioni e del trattamento dei dati"

TESTO: "

- *DICHIARA che, ai sensi del Regolamento UE/2016/679, i dati personali oggetto di trattamento verranno gestiti nell'ambito dell'UE, e non sarà effettuato alcun trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo*

Oppure

- *DICHIARA che, ai sensi del Regolamento UE/2016/679, i dati personali oggetto di trattamento saranno trasferiti verso i paesi/territori/organizzazioni, coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 Regolamento UE/2016/679 o da altre garanzie adeguate ai sensi degli artt. 46 e ss. del Regolamento UE/2016/679 (es. utilizzo delle norme vincolanti d'impresa Binding Corporate Rules - BCR), che di seguito si elencano_____."*

DOMANDA: si chiede di confermare che, nel caso in cui il concorrente non preveda per le proprie attività

e, per quanto a propria conoscenza per attività di terzi, il trasferimento verso un paese o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello SEE di dati personali, possa dichiarare la prima delle due scelte proposte nella domanda di partecipazione ma che sia comunque possibile successivamente, a fronte di necessità organizzative o a causa di circostanze delle quali venga a conoscenza solo in seguito che richiedano il trasferimento di dati personali al di fuori dell'UE o dello SEE, di integrare la dichiarazione acquisendo il consenso dalla singola Pubblica Amministrazione contraente.

RISPOSTA

Si conferma, fermo restando quanto previsto dall'art. 21, comma 8, delle Condizioni Generali di Convenzione.

68) DOMANDA

DOCUMENTO: Disciplinare di gara | 8. Subappalto

DOMANDA: Con l'obiettivo di garantire la massima partecipazione alla procedura in oggetto, si chiede di confermare che per l'esecuzione dell'appalto possano essere inserite, senza necessità di avvalimento o subappalto, figure professionali apicali o operative, anche in via alternativa, aventi un rapporto di dipendenza con altre società appartenenti al medesimo Gruppo societario del concorrente in virtù di accordi infragruppo.

RISPOSTA

Si conferma, fermo restando il rispetto della normativa giuslavoristica in termini di impiego di tali figure sotto il coordinamento dell'appaltatore.

69) DOMANDA

Si chiede di chiarire:

- se i n. 3 progettisti richiesti per il Lotto 1 e i n. 6 progettisti richiesti per il Lotto 2 possano essere coincidenti, ovvero se sia ammessa la ripetizione dei medesimi professionisti per entrambi i lotti.
- di confermare che così, come previsto dal comma 3 dell'art. 44, del codice dei contratti, il progettista possa essere anche un professionista esterno incaricato di redigere il progetto in qualità di INDICATO, senza necessità di associazione di impresa.

RISPOSTA

Per quanto riguarda il primo quesito, si veda la risposta alla domanda n. 47. Per quanto riguarda il secondo quesito, si veda la risposta alla domanda n. 12.

70) DOMANDA

ID 2777 - Reti Locali 9 - Capitolato Tecnico Pagina 34

TESTO: Gli apparati forniti devono essere comprensivi di tutto quanto necessario per permettere una corretta messa in esercizio della fornitura. Devono essere pertanto forniti comprensivi di alimentazione, cavi, staffe per il montaggio a rack negli armadi da 19" (ove previsto) e quant'altro necessario per una corretta posa in opera ed installazione.

Si chiede di confermare che l'alimentazione citata, intesa come l'energia elettrica e le componenti necessarie a fornire la stessa agli apparati offerti, verrà messa a disposizione dall'Amministrazione ad esclusione degli alimentatori (ove previsti), dei cavi, delle staffe per il montaggio a rack negli armadi da

"19" (ove previsto) e di quant'altro necessario alla corretta posa in opera ed installazione, che invece verrà messo a disposizione dal Fornitore.

RISPOSTA

Si conferma. Si ribadisce anche quanto indicato più avanti nel medesimo paragrafo: *“Si precisa che le attività di installazione, allacciamento, alimentazione e configurazione base degli apparati attivi rientrano nei servizi obbligatori connessi alla fornitura (cfr. par. 2.3.4 e 2.3.5) e sono pertanto a carico dell'aggiudicatario, il quale dovrà inoltre predisporre la messa a terra degli apparati in osservanza delle disposizioni di cui al DM n. 37 del 2008.”*

71) DOMANDA

ID 2777 - Reti Locali 9 - Capitolato Tecnico Pagina 51

TESTO: La tabella seguente contiene, per lo switch Tipo 10 (SW di gestione) del brand proposto, i requisiti minimi richiesti: REQUISITI MINIMI SWITCH TIPO 9.

Si chiede di confermare che la tabella 25 illustra i requisiti minimi dello "Switch Tipo 10" (software di gestione del brand proposto).

RISPOSTA

Si conferma.

72) DOMANDA

Allegato 5 - Schema di relazione tecnica

TESTO

La Relazione Tecnica:

1. dovrà contenere la dichiarazione di offerta;
2. dovrà essere presentata con font libero non inferiore al carattere 10;
3. dovrà rispettare lo "Schema di risposta" di seguito riportato;
4. dovrà essere contenuta entro le 25 pagine.

Si precisa che:

1. nel caso in cui il numero di pagine della Relazione Tecnica sia superiore a quello stabilito, le pagine eccedenti non verranno prese in considerazione dalla commissione ai fini della valutazione dell'offerta;
2. nel numero delle pagine stabilito non verranno in ogni caso computati l'indice e l'eventuale copertina della Relazione Tecnica.

Si chiede di confermare che nel numero delle pagine stabilito non verrà computato nè il capitolo 1, relativo alla dichiarazione d'offerta, nè il capitolo 8, relativo alle parti da secretare.

RISPOSTA

Si conferma.

73) DOMANDA

ID 2777 - Reti Locali 9 - Capitolato Tecnico Pagina 71 Tabella 47

TESTO essere dotati di almeno 6 prese di alimentazione IEC 320 C13 in uscita verso i carichi

In merito al requisito minimo indicato in tabella 47, si chiede di confermare che il requisito sia riferito esclusivamente ai gruppi di continuità con potenza fino 3kVA. Di norma, infatti, le uscite IEC 320 C13 non

sono presenti su gruppi di continuità di taglio maggiore dove in uscita si collegano a un quadro o a più PDU di alta capacità.

RISPOSTA

Si veda il punto C.1) dell'errata corrige pubblicata in data 09/05/2025.

74) DOMANDA

ID 2777 - Reti Locali 9 - Capitolato Tecnico Pagina 81

TESTO L'Amministrazione potrà richiedere all'Aggiudicatario di fornire un sistema centralizzato di management, non essendo è prevista la fornitura della piattaforma hardware.

Si chiede di confermare che la piattaforma HW dove andrà installato il software di monitoraggio e gestione della rete verrà messa a disposizione dall'Amministrazione e che quindi non sarà oggetto di questa fornitura.

RISPOSTA

Si conferma.

75) DOMANDA

ID 2777 - Reti Locali 9 - Capitolato Tecnico Pagina 47 e 48 - tabelle 20 e 22

TESTO Requisito migliorativo switch tipo 7 (tabella 20): IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet

Requisito migliorativo switch tipo 8 (tabella 22): IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet

Si chiede di confermare che, in merito al requisito migliorativo previsto sugli switch tipo 7 e 8 legato al protocollo 802.3az "Energy Efficient Ethernet", si tratti di un refuso in quanto il suddetto requisito non è applicabile a porte in fibra ottica.

RISPOSTA

Si vedano le risposte alle domande 28 e 29.

76) DOMANDA

ID 2777 - Reti Locali 9 – Disciplinare- Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica - Pagina 1 Punto 2

ID 2777 - Reti Locali 9 - Capitolato Tecnico Pagina 24 - Pagina 26

TESTO Disciplinare - Tabella dei criteri D e T di valutazione - Qualità assicurata dal produttore del cablaggio offerto: la durabilità e l'affidabilità dei prodotti, anche mediante informazioni sulla durata media, sul supporto e sulle modalità di erogazione della garanzia di 25 anni, anche in considerazione della durata annuale del rapporto con l'aggiudicatario;

Capitolato Tecnico - Cavi in RAME: I sistemi offerti devono possedere la "garanzia di componente" gratuita, per una durata non inferiore ai 20 anni dalla data di installazione, emessa direttamente dal produttore dei componenti di cablaggio, comprensiva della fornitura in sostituzione gratuita di componenti difettosi e dei costi di manodopera necessari al ripristino della piena funzionalità della rete;

Capitolato Tecnico - Cavi in FIBRA OTTICA: I sistemi offerti devono possedere la "garanzia di componente" gratuita, per una durata non inferiore ai 20 anni dalla data di installazione, emessa direttamente dal produttore dei componenti di cablaggio, comprensiva della fornitura in sostituzione gratuita di componenti difettosi e dei costi di manodopera necessari al ripristino della piena funzionalità della rete;

La "garanzia di 25 anni" indicata nel Disciplinare contrasta con la "garanzia di componente" di almeno 20 anni prevista dal Capitolato Tecnico in riferimento sia ai sistemi di cablaggio in rame sia a quelli in fibra ottica (paragrafi 2.2.2 e 2.2.3).

Si richiede pertanto di:

1. specificare a quale tipologia di garanzia (di sistema o di componente) si riferisce la durata di 25 anni indicata nel Disciplinare;
2. chiarire, qualora tale durata si riferisca alla garanzia di componente, quale debba essere effettivamente la sua estensione: 20 o 25 anni.

RISPOSTA

Con riferimento al quesito n. 1, si conferma che la garanzia è quella di componente.

Con riferimento al quesito n. 2, si rimanda alla risposta del quesito n. 19).

77) DOMANDA

Allegato A al Capitolato Tecnico (Struttura del PED)

A pag 6 del documento di gara sono presenti delle parti in formato revisione. Si richiede nuova versione del documento in formato corretto e definitivo.

RISPOSTA

Si veda la risposta alla domanda 24.

78) DOMANDA

Capitolato Tecnico - Par. 5 Penali

Non è espressa la Valorizzazione Penale per il parametro "Tempo di emissione del Piano di esecuzione preliminare". Si richiede di valorizzare la penale nel caso la tempistica di Emissione del Piano di Esecuzione Preliminare ecceda i 30 giorni richiesti.

RISPOSTA

Si veda il punto C.2) dell'errata corregge pubblicata in data 09/05/2025.

79) DOMANDA

Disciplinare di Gara Par. 21bis Verifiche Tecniche e documentali

TESTO "Resta fermo che la Consip S.p.A. si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sottoporre a verifica tecnica ogni altro servizio, caratteristica tecnica e/o funzionalità offerta dal concorrente medesimo"

Con riferimento ai punteggi di natura discrezionale 2.1, da 48.1 a 48.5, da 73.1 a 73.3 e da 86.1 a 86.3 della documentazione di gara, si richiede cortesemente di voler confermare che, nei casi in cui più concorrenti offrano il medesimo produttore per le forniture oggetto della procedura, l'attribuzione del punteggio discrezionale avvenga in modo uniforme e coerente tra i suddetti operatori economici.

In particolare, si chiede conferma che, in assenza di elementi distintivi tra le offerte sul piano qualitativo relativamente ai produttori proposti – laddove questi siano identici – il criterio di valutazione discrezionale non comporti differenziazioni ingiustificate nel punteggio attribuito, garantendo così parità di trattamento, trasparenza e oggettività nella valutazione."

RISPOSTA

La valutazione verrà effettuata in maniera discrezionale dalla Commissione per ogni singola offerta, senza

confronto con le offerte presentate dagli altri concorrenti, in ossequio ai principi di parità di trattamento e concorrenza.

80) DOMANDA

Disciplinare di Gara - Criteri Tecnici discrezionali "Qualità assicurata dal/dai produttore/produttori offerti"

Tra i brand oggetto di valutazione tecnica discrezionale NON appaiono in nessun criterio i produttori/costruttori dei prodotti ARMADI e UPS. Si richiede di confermare che tali brand NON sono oggetto di valutazione e NON sono da descrivere in relazione tecnica. In caso contrario, si richiede di indicare a quale criterio discrezionale ciascuno dei due ambiti indicati sia associato ai fini dell'attribuzione del punteggio discrezionale.

RISPOSTA

Si conferma.

81) DOMANDA

Allegato 5 - Schema di relazione tecnica

TESTO

5. QUALITÀ DEI PRODUTTORI/COSTRUTTORI OFFERTI PER GLI SWITCH

Il concorrente dovrà descrivere nei successivi paragrafi gli aspetti caratteristici inerenti alla qualità del ciclo produttivo e del supporto post-vendita dei 5 brand offerti per gli switch, al fine della valutazione dei criteri da N° 48.1 a N° 48.5, di cui alla tabella del paragrafo 17.1 del disciplinare di Gara.

6. QUALITÀ DEI PRODUTTORI/COSTRUTTORI PER I PRODOTTI SD-WAN OFFERTI

Il concorrente deve descrivere gli aspetti caratteristici inerenti alla qualità del ciclo produttivo e del supporto post-vendita dei 3 brand offerti per i prodotti SD-WAN, al fine della valutazione dei sub criteri da N° 73.1 a N° 73.3, di cui alla tabella del paragrafo 17.1 del disciplinare di Gara.

7. QUALITÀ DEI PRODUTTORI/COSTRUTTORI PER I PRODOTTI PER L'ACCESSO WIRELESS OFFERTI

Il concorrente deve descrivere gli aspetti caratteristici inerenti alla qualità del ciclo produttivo e del supporto post-vendita dei 3 brand offerti per i prodotti per l'accesso wireless, al fine della valutazione dei sub criteri da N° 86.1 a N° 86.3, di cui alla tabella del paragrafo 17.1 del disciplinare di Gara.

Il Capitolato Tecnico richiede che quota parte dei brand SD-WAN e Wireless coincidano con quelli proposti in ambito Switch. In sede di Relazione Tecnica questo comporta che nelle diverse sezioni suddivise per tipologia di apparati alcune caratteristiche generali dei Vendor debbano essere replicate.

Ai fini di rendere l'esposizione in relazione tecnica più efficace e non ridondante, si richiede conferma che sia ammesso e NON sia penalizzante ai fini dell'attribuzione del punteggio discrezionale, riportare le caratteristiche generali e comuni a tutti gli apparati nella prima parte dedicata agli switch ed effettuare solo dei rimandi nelle sezioni successive focalizzandosi solo sulle peculiarità della singola tipologia di apparati (SD-WAN/Wireless).

RISPOSTA

Si conferma.

82) DOMANDA

Rif. Disciplinare Par.8 – SUBAPPALTO

Premesso che:

Il § 8 del Disciplinare di Gara dispone “L’operatore economico ha l’obbligo di riservare, in caso di subappalto, una quota minima del 20% delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese (PMI) come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera o) dell’allegato I.1 del Codice. Gli operatori economici possono indicare nell’Allegato “Domanda di partecipazione” una diversa soglia di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle PMI per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento”.

Si chiede di:

1. confermare che l’obbligo di riservare alle PMI una quota minima del 20% delle prestazioni subappaltabili si considera assolto se, al termine dell’esecuzione dell’ultimo contratto esecutivo regolato dalla Convenzione, il totale delle attività consuntivate in subappalto a favore delle PMI per tutti gli ordinativi della Convenzione sia pari almeno al 20% del totale dei subappalti. Pertanto in corso di esecuzione della convenzione le percentuali di prestazioni subappaltate alle PMI nell’ambito dei subappalti autorizzati o autorizzandi potrà essere in un certo momento maggiore o minore del 20%
2. confermare che verranno considerati nel suddetto calcolo i subcontratti che non sono subappalti, ovvero se singolarmente di importo non superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo non superiore a 100.000 euro o qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare.
3. confermare che qualora l’aggiudicatario abbia posto in essere in fase di esecuzione uno sforzo negli standard di diligenza professionale per offrire alle PMI la stipula di contratti di subappalto ma a tale domanda non abbia fatto seguito l’offerta di prestazioni da parte delle PMI a valori coerenti con quelli di aggiudicazione, il Fornitore della Convenzione debba considerarsi adempiente al proprio obbligo.
4. confermare che, nel calcolo della quota del 20% di subappalto riservato alle PMI, rientrino anche i casi in cui il subappalto venga affidato a un Consorzio e l’esecuzione venga materialmente svolta da consorziate esecutrici che, singolarmente considerate, siano qualificabili come PMI. Si chiede altresì di chiarire se, in tal caso, ai fini della verifica della soglia minima del 20%, l’operatore economico debba fornire specifica attestazione circa la qualifica di PMI della consorziata esecuttrice o se sia sufficiente la dichiarazione del Consorzio in tal senso.
5. confermare che, in caso di operatore economico in costituendo RTI, la quota minima del 20% si applichi alle prestazioni affidate in subappalto dal RTI nel suo complesso.

RISPOSTA

Con riferimento al primo quesito si conferma. Resta fermo che Consip potrà eseguire verifiche in corso di esecuzione contrattuale.

Con riferimento al secondo quesito si precisa che i subaffidamenti e i subcontratti non concorrono al raggiungimento della quota del 20% riservata alle PMI.

Con riferimento al terzo quesito, non si conferma. Resta comunque inteso che al par. 8 del Disciplinare di Gara è previsto, per la fase di gara, che *“Gli operatori economici possono indicare nell’Allegato “Domanda di partecipazione” una diversa soglia di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle PMI per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento”*.

Con riferimento al quarto quesito, si conferma con riferimento ad entrambi i quesiti, fermo restando che potranno essere imputate alla soglia minima solamente le attività materialmente svolte da consorziate esecutrici qualificabili come PMI, che dovranno essere pertanto puntualmente indicate e quantificate. Si precisa altresì che ai fini della qualifica di PMI, farà fede quanto dichiarato dalle consorziate esecutrici nell'apposita sezione del DGUE, che verrà depositato a corredo dell'istanza di autorizzazione. Infine, con riferimento al quinto quesito, si conferma.

83) DOMANDA

Documento ID 2777 - Reti Locali 9 - Allegato n. 5 - Schema di Relazione tecnica

Lo Schema di Relazione Tecnica richiede che nel Capitolo 1 (DICHIARAZIONE D'OFFERTA) siano riportati per ogni azienda partecipante i dati del legale rappresentare con i poteri necessari per impegnare l'azienda stessa nella procedura.

Il successivo Capitolo 2 (PREMESSA, PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE OFFERENTE) richiede: "Indicazione dei dati identificativi del soggetto/i munito/i dei necessari poteri che sottoscrive l'offerta per il concorrente e compresa, in caso di RTI/Consorzi, la descrizione dell'organizzazione adottata per la distribuzione dei servizi/attività tra le aziende partecipanti."

Si richiede conferma che al fine di ottimizzare lo spazio dedicato alla Relazione Tecnica sia possibile riportare i "dati identificativi del soggetto..." solo nel Capitolo 1 laddove queste figure coincidano.

RISPOSTA

Si conferma.

84) DOMANDA

Documento ID 2777 - Reti Locali 9 - Capitolato Tecnico par 2.3.1.8

TESTO Requisito migliorativo switch tipo 8 (tabella 22): IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet

Con riferimento alla richiesta, per lo switch di tipo 8, di supportare il protocollo IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, si chiede di confermare che tale requisito sia un refuso in quanto, sullo switch in questione, non è presente nativamente nessuna porta in rame a cui si possa applicare.

In caso di conferma, si chiede di specificare cosa bisogna inserire nella risposta al fine del calcolo del punteggio migliorativo.

RISPOSTA

Si veda la risposta alla domanda 29.

85) DOMANDA

Documento ID 2777 - Reti Locali 9 - Capitolato Tecnico par 2.3.1.9

TESTO "possibilità per ciascuna delle porte QSFP28 (40/100 gigabit) di essere splittata in 4 porte SFP28 (10/25 gigabit)"

Con riferimento alla richiesta, per lo switch di tipo 9, come requisito migliorativo: "possibilità per ciascuna delle porte QSFP28 (40/100 gigabit) di essere splittata in 4 porte SFP28 (10/25 gigabit). Non è richiesta la fornitura e quotazione di cavi e transceiver", si chiede di confermare che il numero di porte che è necessario poter splittare per soddisfare il requisito sia 24, corrispondente al requisito minimo.

RISPOSTA

Si veda la risposta alla domanda 38.

86) DOMANDA

Documento ID 2777 - Reti Locali 9 - Capitolato Tecnico par 2.3.2 Tabella 27 pag. 55 – Ipsec

Con riferimento alla richiesta di supporto al protocollo IPSec, si evidenzia che, pur trattandosi di uno standard ampiamente riconosciuto, esso risulta poco efficiente in termini di overhead di rete e di consumo di risorse di sistema, soprattutto in contesti moderni come le architetture SD-WAN.

Si chiede pertanto di confermare che il supporto a protocolli alternativi di sicurezza, quali ad esempio il Secure Vector Routing (SVR) utilizzato nelle soluzioni Juniper Session Smart Routing, che assicurano crittografia, autenticazione e integrità dei dati senza ricorrere a tunnel IPsec, possa essere considerato pienamente conforme al requisito, in quanto in grado di garantire livelli di sicurezza almeno equivalenti, con una maggiore efficienza operativa.

RISPOSTA

Si veda la risposta alla domanda 43).

87) DOMANDA

ID 2777 - Reti Locali 9 - Allegato n. 12 - Tabelle Offerta Economica

TESTO Armadi a rack - Armadio rack 19" da 20U, profondo 600mm, di larghezza 600mm [Euro ad Armadio] --> BdA = 509,83 Euro

Armadi a rack - Armadio rack 19" da 20U, profondo 600mm, di larghezza 800mm [Euro ad Armadio] --> BdA = 422,42 Euro

Nella tabelle di offerta economica viene riportato un valore BdA pari a €509,93 per l'armadio rack 20U da 600 di larghezza x 600 di profondità e di €422,42 per l'armadio rack 20U da 800 di larghezza x 600 di profondità. Si chiede di confermare che, stante la correttezza dei valori economici e delle quantità indicate in BdA, siano invertite le descrizioni tra ID3 e ID5.

RISPOSTA

Non si conferma.

88) DOMANDA

ID 2777 - Reti Locali 9 - Capitolato Tecnico, 2.3.2. Prodotti SD-WAN.

TESTO tutti i dispositivi SD-WAN "Supporto di configurazioni in alta affidabilità (High Availability), nelle medesime modalità richieste come requisito minimo, finalizzate alla creazione di un cluster composto da almeno 4 device"

Con riferimento al requisito migliorativo riportato su tutti i dispositivi SD-WAN "Supporto di configurazioni in alta affidabilità (High Availability), nelle medesime modalità richieste come requisito minimo, finalizzate alla creazione di un cluster composto da almeno 4 device": si chiede di confermare che il requisito richiesto è soddisfatto quando la funzione di orchestrazione consente la formazione di una configurazione di alta affidabilità in cui ciascuno dei nodi in tale configurazione è in grado di processare contemporaneamente il traffico proveniente dagli altri dispositivi all'interno della architettura SD-WAN.

RISPOSTA

Si ribadisce quanto indicato al capitolato tecnico, ossia che per il soddisfacimento del requisito citato viene

richiesto un cluster di almeno 4 dispositivi per la realizzazione di un sistema di alta affidabilità. Qualora la configurazione indicata nel quesito consenta di mettere in alta affidabilità un dispositivo attraverso la parallelizzazione locale di almeno 3 ulteriori dispositivi, allora sarà ritenuta soddisfatta la caratteristica. Si vedano anche le risposte ai quesiti 45) e 116).

89) DOMANDA

ID 2777 – Reti Locali 9 - Capitolato Tecnico, paragrafi 2.3.2 Tab. 28, 30, 32, 34

TESTO I prodotti SD-WAN offerti dovranno permettere di costruire un'infrastruttura logica (rete di overlay), costituita tra più sedi dislocate in ambito nazionale, ed indipendente dai collegamenti di rete che fisicamente connettono le sedi tra loro e verso Internet (rete di underlay)."

"Throughput garantito pari a XX (inteso come la banda minima complessiva IN+OUT che il dispositivo dovrà supportare per il traffico dei servizi di connettività SD-WAN, e per tutti gli altri servizi eventualmente offerti)" In relazione al requisito di cui sopra, si chiede di confermare che il throughput richiesto per ciascuna tipologia di apparato debba includere gli eventuali overhead di traffico generati dalla creazione della rete di overlay, essendo l'overlay una caratteristica di base necessaria nelle Reti SD-WAN.

RISPOSTA

Si veda la risposta alla domanda 40.

90) DOMANDA

Disciplinare Par. 5 - Altre cause di esclusione

Premesso che:

- il § "Altre cause di esclusione" del Disciplinare di Gara a p. 6 dispone "Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.";

- al punto 7. della Domanda di partecipazione è previsto "[Eventuale, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190: Dichiarazioni in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili ex art 1, comma 53 della l. 190/2012

§ DICHIARA di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) della Prefettura di _____

o, in alternativa,

§ DICHIARA di aver presentato la domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) della Prefettura di _____

o, in alternativa,

§ DICHIARA di non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) in quanto l'esecuzione del servizio/fornitura di cui ai settori sensibili è demandata ad altro soggetto in possesso del requisito.];

Considerato che:

- nel comunicato del 17.1.2023, il Presidente dell'ANAC – dopo aver ribadito che “come già affermato sia dall'Autorità che dalla giurisprudenza [...] il requisito dell'iscrizione alle white list istituite presso le prefetture competenti territorialmente” costituisce “requisito di ordine generale attinente alla moralità professionale” – afferma anche che “l'iscrizione alla white list dovrà essere posseduta soltanto dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere la prestazione rientrando all'interno dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 53”;

- nella Delibera ANAC n. 294 del 27 giugno 2023, così come ribadito recentemente dalla stessa Autorità, è stato stabilito che “Qualora il bando di gara individui delle lavorazioni riconducibili all'elenco di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, il concorrente che dichiara di eseguirle in proprio è tenuto a possedere, all'atto della partecipazione alla gara, l'iscrizione nelle white list della Prefettura territorialmente competente. Nel caso in cui le suddette lavorazioni siano affidate in subappalto o costituiscano oggetto di una subfornitura, è il subappaltatore o il subfornitore a dover risultare iscritto nelle white list della Prefettura territorialmente competente;

- giurisprudenza prevalente (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 2532/2021) ritiene “l'iscrizione nella white list non è requisito di partecipazione che il concorrente è tenuto a dimostrare al momento della presentazione della domanda di partecipazione, ma vicenda che attiene alla fase di esecuzione, poiché è chiaro che l'acquisto dei materiali non potrà avvenire prima della stipulazione del contratto, con la conseguenza che, avvenuta l'aggiudicazione e stipulato il contratto, l'amministrazione potrà sempre accertarsi che i fornitori del suo contraente siano iscritti nella white list di competenza”;

- l'oggetto della procedura di gara riguarda “Fornitura di prodotti e di servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le Pubbliche Amministrazioni Centrali”, attività per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla White List;

- le attività di ritiro e smaltimento del materiale obsoleto (RAEE), sensibili ex art. 1, comma 53 della legge n. 190/2012, hanno un rilievo del tutto marginale in relazione al complesso delle attività oggetto dell'appalto e lo stesso dicasi per i lavori previsti;

- Il Consiglio di Stato, sul rilievo della scarsa incidenza di alcune prestazioni sensibili oggetto dell'appalto rispetto all'economia complessiva dell'appalto stesso, ha ritenuto di poter “accedere alla prospettazione dell'ente appellante secondo la quale” tali prestazioni “sono state indicate nel computo metrico ai soli fini della stima del costo di un servizio non oggetto della procedura di gara, ma accessorio rispetto all'oggetto della stessa” e ha concluso che “si tratta di ... attività inidonee a far sorgere l'obbligo di iscrizione alla white list già in fase di gara” in quanto diversamente “si finirebbe per attribuire alla disciplina in tema di prevenzione e contrasto ai fenomeni malavitosi nel settore dei pubblici appalti una valenza prescrittiva e preclusiva del tutto eccedentaria rispetto al proprio degli obiettivi di tutela perseguiti. Allo stesso modo si finirebbe per imporre alle imprese prescrizioni e limitazioni non giustificate dal rilievo economico che l'attività potenzialmente ascrivibile ai settori “a rischio” presenta in relazione alla singola commessa” (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 9201/2024; in termini, Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 848/2017).

Tutto ciò premesso e considerato, si rendono necessari alcuni chiarimenti e pertanto si formulano i seguenti:

1. si chiede di chiarire e indicare quali sono le attività/servizi inclusi nell'oggetto della gara per lo svolgimento dei quali è richiesta l'iscrizione alla White List in quanto "sensibili" ai sensi dell'art. 1, comma 53 della legge n. 190/2012;

2. si chiede di confermare che, qualora nella domanda di partecipazione si opti per la dichiarazione "di non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) in quanto l'esecuzione del servizio/fornitura di cui ai settori sensibili è demandata ad altro soggetto in possesso del requisito", dette attività/servizi, in fase di aggiudicazione/ esecuzione, possano essere affidate a soggetti terzi (ad esempio subappaltatori) da individuarsi anche successivamente all'eventuale aggiudicazione e che, in tal caso, il possesso del requisito di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) dovrà essere soddisfatto solo dal soggetto terzo;

3. si chiede di confermare che, nel caso in cui si opti per demandare ad altri l'esecuzione del servizio/fornitura (di cui al precedente punto 2), il nominativo del terzo affidatario non dovrà essere indicato già in fase di partecipazione, bensì nella successiva fase di esecuzione, giacché né la disciplina di gara, né la normativa vigente, né la domanda di partecipazione impongono tale obbligo, al chiaro fine di garantire maggiore flessibilità alle imprese partecipanti alle gare pubbliche, evitando restrizioni alla concorrenza e oneri eccessivi che le costringerebbero a individuare e impegnarsi con eventuali subappaltatori in una fase prematura del processo di gara;

4. ove occorra indicare, già in fase di partecipazione alla gara, il nominativo del soggetto terzo sub-affidatario, quest'ultimo/i possa/no essere sostituito/i, in caso di aggiudicazione e quindi di esecuzione, con un altro/i soggetto/i che sia/no in possesso del requisito di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list).

5. si chiede di confermare che, nel sopra citato punto 7 della Domanda di partecipazione, si possa dichiarare contestualmente sia di "aver presentato la domanda di iscrizione" sia di voler demandare "ad altro soggetto in possesso del requisito" l'esecuzione, posto che le due dichiarazioni non appaiono in contraddizione e mirano a soddisfare il requisito richiesto;

6. si chiede di confermare che, nell'ipotesi in cui la Prefettura competente ravvisi di non poter accogliere la domanda di iscrizione nella c.d. White List a causa della non riconducibilità delle attività svolte dall'impresa concorrente nell'elenco di attività "sensibili" di cui all'art. 1, comma 53 della legge n. 190/2012, il requisito di partecipazione consistente nel possesso della "iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list)" si consideri ugualmente assolto con il rilascio da parte della Prefettura competente, su richiesta della stazione

appaltante, dell'informazione antimafia liberatoria di cui agli artt. 90 e ss. del D.Lgs. n. 159/2011, stante la sostanziale equiparazione tra i contenuti e le finalità di quest'ultima e quelle dell'iscrizione nella White List compiuta dalla normativa vigente (in particolare dall'art. 1, comma 52-bis della legge n. 190/2012, ai sensi del quale "L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 [cioè nella White List, n.d.r.] tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta")

RISPOSTA

Si veda il punto A.4) dell'errata corrige pubblicata in data 09/05/2025.

91) DOMANDA

Disciplinare di gara par. 16 "Contenuto dell'Offerta economica"

Premesso che il § 16 "Contenuto dell'Offerta economica" del Disciplinare di Gara dispone "Il concorrente inserisce per ogni singolo lotto a Sistema, nella busta economica indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione: -[...] solo ove il CCNL applicato dall'OE sia diverso da quello richiesto al paragrafo 3 – dichiarazione di equivalenza del diverso CCNL applicato dall'operatore economico e relativa documentazione probatoria".

Considerato che:

- l'art. 11 comma 4 del dlgs 36/2023 dispone "prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti o gli enti concedenti acquisiscono [...] la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 (offerte anormalmente basse)"

- l'art. 110 "Offerte anormalmente basse" prevede che l'operatore economico disponga di "un termine non superiore a quindici giorni" per formulare le proprie giustificazioni e l'eventuale documentazione probatoria
- pertanto la verifica dell'equivalenza del CCNL e la relativa presentazione della documentazione probatoria, costituiscono una fase successiva all'apertura dell'offerta e sono funzionali alla verifica della sua congruità, non alla sua validità formale,

si chiede di confermare che, qualora un operatore rilasci una "dichiarazione di equivalenza del diverso CCNL applicato" la documentazione probatoria possa essere legittimamente presentata successivamente all'apertura delle offerte secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 110 D.Lgs. 36/2023.

RISPOSTA

Si conferma, fermo che la documentazione potrà comunque essere offerta già in sede di partecipazione.

92) DOMANDA

Disciplinare di gara par. 3. OGGETTO DELLA CONVENZIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Premesso che nell'oggetto della Convenzione rientra l'attività di progettazione che, ai sensi del § 6.1 lett. b) del Disciplinare di Gara deve essere svolta da soggetti in possesso dei requisiti di cui all'Allegato II.12 parte V del Codice (D.Lgs. 36/2023)

Considerato che:

- l'attività di progettazione rientra tra i servizi di natura intellettuale intesi come "quelli che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all'organizzazione di mezzi e risorse" (Cons. Stato, V, 28 luglio 2020, n. 4806, nonché la citata V, n. 1291 del 2021).

- ANAC nella nota illustrativa al Bando Tipo 1/2023 ha ritenuto:

i) considerato il combinato disposto dell'art. 11 e dell'art. 57 c. 1 del D.Lgs. 36/2023,

ii) stante la difficoltà di individuare un CCNL di riferimento e

iii) l'applicazione, per i servizi di natura intellettuale del principio dell'equo compenso previsto dalla L. 49/2023,

che alla luce dell'art. 57 i contratti aventi natura intellettuale non rientrino nel campo di applicazione dell'art. 11,

Si chiede di confermare che, in caso di partecipazione in RTI costituendo o costituito, il membro che svolgerà le attività di progettazione:

a) possa non essere in possesso di uno dei CCNL indicati al § 3 del Disciplinare di Gara in quanto trattasi di prestazioni di natura intellettuale escluse dall'ambito applicativo dell'art. 11 D.Lgs. 36/2023

b) non debba rilasciare la dichiarazione di equivalenza di cui al § 16 del Disciplinare di Gara essendo tale adempimento previsto in relazione ai CCNL applicati la cui indicazione non è prevista per i servizi di natura intellettuale.

RISPOSTA

Si conferma.

93) DOMANDA

Disciplinare di gara par. 6.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria

Premesso che al par. 6.2 del Disciplinare di gara si legge

- (...)

"Il requisito di capacità economica e finanziaria riferito alla progettazione, ai sensi dell'art. 40, comma 1bis, dell'Allegato II.12, al Codice, da possedere alternativamente:

e1) una copertura assicurativa, pari a:

- lotto 1 € 580.000;

- lotto 2 € 130.000",

(...)

- che "La comprova del requisito è fornita, mediante uno dei seguenti documenti: (...) copia della polizza assicurativa secondo le modalità previste dal par. 24.3;

Si chiede di confermare che

1) al fine di soddisfare tale requisito, il soggetto che svolgerà le attività di progettazione possa possedere una Polizza di Responsabilità Civile Professionale con dei limiti di indennizzo pari o superiori a

- lotto 1 € 580.000;

- lotto 2 € 130.000.

2) il paragrafo di riferimento, avente ad oggetto la documentazione a comprova del requisito richiesto, sia il par. 23.3 e non il 24.3.

3) in caso di aggiudicazione di entrambi i lotti, la copertura assicurativa di cui al punto e1) par. 6.2 dovrà essere quella prevista per il lotto 1.

RISPOSTA

Con riferimento al quesito n. 1), si conferma.

Con riferimento al quesito n. 2), si veda la risposta al quesito n. 60).

Con riferimento al quesito n. 3), si veda la risposta al quesito n. 11).

94) DOMANDA

Disciplinare di gara Par. 16. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA

Premesso che

a) al par. 16 del Disciplinare di gara si legge “Il concorrente inserisce per ogni singolo lotto a Sistema, nella busta economica indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione (...)

Solo ove il CCNL applicato dall’OE sia diverso da quello richiesto al paragrafo 3:

- Dichiarazione di equivalenza del diverso CCNL applicato dall’operatore economico e relativa documentazione probatoria

o, in alternativa

- Dichiarazione con cui si impegna ad applicare il CCNL indicato nel par. 3.”

b) Nella composizione a sistema dell’offerta economica, il concorrente è tenuto a dichiarare di applicare il CCNL 1 e 2 (Telecomunicazioni e Metalmeccanico)

Si chiede di confermare che:

1) Qualora il concorrente o, in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, un componente dello stesso, applichi solo uno dei due contratti o nessuno dei due, la dichiarazione che risulta generata dal sistema possa essere intesa come dichiarazione di equivalenza del diverso CCNL applicato;

2) In caso di risposta negativa si chiede di specificare la modalità di inserimento a Sistema della dichiarazione di equivalenza del diverso CCNL applicato dal concorrente rispetto a quelli indicati nel Disciplinare di Gara.

RISPOSTA

Si conferma. Si veda sul punto la risposta al quesito n. 49.

95) DOMANDA

Disciplinare di gara par. 3. OGGETTO DELLA CONVENZIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Si chiede di confermare che gli oneri relativi ai servizi di progettazione non siano da considerarsi costi della manodopera in quanto trattasi di prestazioni di natura intellettuale.

RISPOSTA

Si conferma

96) DOMANDA

Disciplinare di gara par 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Considerato che

- al par 9.1 del Disciplinare di gara si legge “Clausola per la parità di genere e generazionale. –

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione della Convenzione, ad assicurare:

- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile”, (...)

- al par. 9.2 si legge “Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione dell'appalto, ad assumere entro il termine dell'ultimo contratto di fornitura una quota, pari ad almeno il 10% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione della Convenzione o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, dedicata all'occupazione di persone svantaggiate o molto svantaggiate come definite dall'art. 4 della legge 381/1991 e dal decreto Ministero del Lavoro del 17 ottobre 2017;

si chiede di confermare che l'impegno richiesto riguardi unicamente i progetti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR o del PNC.

RISPOSTA

Non si conferma.

97) DOMANDA

Disciplinare di gara par. 7. AVVALIMENTO

Si chiede di confermare che, in caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, il concorrente debba allegare DGUE e Dichiarazione di avvalimento della Società Ausiliaria nella Documentazione amministrativa, mentre il contratto di avvalimento debba essere inserito nell'offerta tecnica.

RISPOSTA

Si conferma.

98) DOMANDA

Disciplinare di gara par. 14.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

Allegato Domanda di partecipazione

Disciplinare di gara Par 6. 1 Requisiti di idoneità professionale

Disciplinare di gara Par 6.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria

Premesso che:

- i requisiti di partecipazione risultano suddivisi tra lavori, servizi, forniture, da un lato, e le attività di progettazione, dall'altro;

- al par 14.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura si legge “(...) In caso di RTI, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 66 del Codice. Si precisa che ciascun concorrente dovrà indicare i soggetti di cui all'art. 66 del Codice che espleteranno gli incarichi di progettazione, in possesso dei requisiti di partecipazione e dovranno essere indicati almeno 3 progettisti per il lotto 1 e almeno 6 per il lotto 2;

- nella domanda di partecipazione al punto 2 si legge che il concorrente “DICHIARA che i soggetti di cui all'art. 66 del Codice che espleteranno il servizio di progettazione sono: (nome e cognome, CF e P.IVA)”;

Si chiede di confermare che:

- 1) In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti, composto anche dai soggetti di cui all'art. 66 e all'allegato II.12 - Parte V del D.Lgs. 36/2023, i requisiti di partecipazione di idoneità-professionale e di capacità tecnico-professionale relativi alla progettazione verranno soddisfatti da questi ultimi soggetti;
- 2) il concorrente indicherà i soggetti che espleteranno i servizi di progettazione esclusivamente al punto 2 della domanda di partecipazione;
- 3) il concorrente può indicare professionisti esterni, ulteriori rispetto al soggetto di cui all'allegato II.12 - Parte V del D.Lgs. 36/2023, facente parte del Raggruppamento;
- 4) in caso di aggiudicazione, il Concorrente ha facoltà di sostituire uno o più dei professionisti indicati motivando adeguatamente la richiesta;
- 5) per quanto riguarda i professionisti e la documentazione che devono presentare, in alternativa alla firma digitale, sia consentita la firma olografa dei documenti, corredata dalla dichiarazione di conformità resa dal concorrente e sottoscritta digitalmente dal concorrente stesso.

RISPOSTA

In merito al primo quesito, si conferma.

In merito al secondo quesito, si rimanda al punto B.2) dell'errata corrige, pubblicata in data 09/05/2025..

In merito al terzo quesito, si conferma.

In merito al quarto quesito, in relazione alla sostituzione dei professionisti indicati in sede di partecipazione, non esiste una risposta univoca né di carattere generale, in quanto dipende sia dallo status del progettista quale soggetto esterno o interno al concorrente/aggiudicatario sia dalla circostanza che il progettista concorra o meno al soddisfacimento dei requisiti di partecipazione fissati dalla *lex specialis*.

99) DOMANDA

Disciplinare di gara par. 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE pag. 37
Al par. 9 del Disciplinare di gara, pag. 37, lett. b) si legge:

Ai sensi dell'art. 113 del Codice, è richiesto:

a) per l'esecuzione del servizio di orchestrator in cloud di cui al par. 2.3.2.5 del Capitolato tecnico, il possesso, per tutta la durata della Convenzione e dei relativi contratti esecutivi, del livello di qualificazione previsto per il trattamento dei dati ordinari, ossia il livello di qualificazione QC1, sulla base di quanto previsto dal Regolamento ACN n. 21007/2024 del 27/06/2024; (Da valutare se inserire qualora fosse necessario)

b) il possesso dell'iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, di cui all'art. 29 del D.Lgs. 49/2014. il possesso dell'iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, di cui all'art. 29 del D.Lgs. 49/2014.

Si chiede di confermare che in caso di professionista singolo o associato, ai sensi dell'allegato II.12 - Parte V del D.Lgs. 36/2023, componente di un Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti, non sia applicabile:

- 1) il possesso dell'iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, di cui all'art. 29 del D.Lgs. 49/2014;
- 2) il possesso, per tutta la durata della Convenzione e dei relativi contratti esecutivi, del livello di qualificazione previsto per il trattamento dei dati ordinari, ossia il livello di qualificazione QC1, sulla base di quanto previsto dal Regolamento ACN n. 21007/2024 del 27/06/2024; (Da valutare se inserire qualora fosse necessario)

RISPOSTA

Si conferma; i requisiti in questione dovranno essere posseduti dall'aggiudicatario.

100) DOMANDA

Disciplinare di gara – par. 8. SUBAPPALTO

Disciplinare di gara - par. 14.2. Documento di gara unico europeo (DGUE)

Premesso che,

- al par. 8 del Disciplinare di gara primo e secondo capoverso, si legge “Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto”,
- al par. 14.2 si legge “Parte II – Informazioni sull'Operatore Economico, si legge Il concorrente indica, quindi, nel DGUE, l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, specificando, eventualmente, la relativa quota percentuale”,

Si chiede di confermare che l'indicazione della quota percentuale delle prestazioni che il concorrente intende subappaltare e di cui fornisce elenco nella sezione D del DGUE sia facoltativa.

RISPOSTA

Si conferma. Al par. 8 del Disciplinare di Gara è solamente prescritto che “*Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato*”. Resta inteso che, anche qualora non valorizzata nell'ambito del DGUE, la quota percentuale delle prestazioni che il concorrente intende subappaltare verrà richiesta dalla Stazione Appaltante prima della stipula, ai fini della valorizzazione della Convenzione, come richiesto al par. 23.1, lett. f) del Disciplinare, tra i documenti per la stipula da consegnare entro 7 giorni dall'aggiudicazione.

101) DOMANDA

Disciplinare di gara – Par. 6.5. Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese

Al par. 6.5 del Disciplinare di gara si legge

“Requisiti di capacità economico finanziaria
(...)”

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo. 6.2 lett. d) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, fatto salvo quanto previsto per il requisito di cui al par. 6.2, lett. e) ed f)”

Si chiede di confermare che il riferimento al par. 6.2, lett. e) ed f)” nella parte “fatto salvo quanto previsto per il requisito di cui al par. 6.2, lett. e) ed f)” sia un refuso e sia invece da intendersi riferito alla lettera “e2)”

RISPOSTA

Si conferma.

102) DOMANDA

Disciplinare di gara - Par. 5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE – Altre cause di esclusione.

Premesso che al par. 5 del Disciplinare di gara si legge

1) "Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco."

2) Nella domanda di partecipazione il concorrente è tenuto a dichiarare, "in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili ex art 1, comma 53 della l. 190/2012 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) della Prefettura di _____

o, in alternativa,

. di aver presentato la domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) della Prefettura di _____

o, in alternativa,

. di non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) in quanto l'esecuzione del servizio/fornitura di cui ai settori sensibili è demandata ad altro soggetto in possesso del requisito.

Si chiede di confermare che in caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti, composto anche dai soggetti di cui all'art. 66 e all'allegato II.12 - Parte V del D.Lgs. 36/2023, non sia necessaria per tali soggetti l'iscrizione alla White List, non rientrando tra quelli obbligati al possesso della stessa e che, pertanto, si possa dichiarare la non applicabilità del requisito nei loro confronti.

RISPOSTA

Si veda il punto A.4) dell'errata corregge pubblicata in data 09/05/2025.

103) DOMANDA

Capitolato Tecnico, Paragrafo 2.3.1.9 - Switch Tipo 9 (Layer 3 Core) - requisiti migliorativi

TESTO

possibilità per ciascuna delle porte QSFP28 (40/100 gigabit) di essere splittata in 4 porte SFP28 (10/25 gigabit). Non è richiesta la fornitura e quotazione di cavi e transceiver

In riferimento al requisito migliorativo per lo switch di tipo 9, che richiede "possibilità per ciascuna delle porte QSFP28 (40/100 gigabit) di essere splittata in 4 porte SFP28 (10/25 gigabit). Non è richiesta la fornitura e quotazione di cavi e transceiver", si chiede conferma che il requisito sia soddisfatto qualora applicabile almeno alle 24 porte 40/100 richieste come requisito minimo.

RISPOSTA

Si veda la risposta alla domanda 38.

104) DOMANDA

Capitolato Tecnico, Paragrafo 2.3.3.1, Tabella 39 - CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE ACCESS POINT STANDARD

TESTO

possibilità di realizzare un sistema di distribuzione wireless WDS ovvero possibilità di utilizzare il mezzo radio Wi-fi per la distribuzione della connettività "backhaul" verso Access Point non direttamente connessi

alla rete cablata contemporaneamente alla funzione di AP. I dispositivi offerti dovranno pertanto garantire contemporaneamente la funzione di AP e di WDS

In riferimento al requisito migliorativo per gli Access Point Wireless, che richiede "possibilità di realizzare un sistema di distribuzione wireless WDS ovvero possibilità di utilizzare il mezzo radio Wi-fi per la distribuzione della connettività "backhaul" verso Access Point non direttamente connessi alla rete cablata contemporaneamente alla funzione di AP. I dispositivi offerti dovranno pertanto garantire contemporaneamente la funzione di AP e di WDS", considerato WDS come un protocollo finalizzato alla costruzioni di reti mesh, si chiede conferma che il requisito possa essere ritenuto soddisfatto anche con protocolli e tecnologie diverse e/o proprietarie in grado di costruire reti mesh, cioè in grado di erogare connettività wireless ai clients utilizzando connettività wireless verso un altro AP.

RISPOSTA

Si veda la risposta alla domanda 37.

105) DOMANDA

Capitolato Tecnico, Paragrafo 2.3.3.4, Tabella 45 - Requisiti minimi Controller wifi FA

TESTO

modello da armadio a rack standard da 19 pollici

In riferimento al requisito minimo di cui al par 2.3.3.4, pag. 67, tabella 45 del Capitolato Tecnico, dove viene richiesto per il Controller Wifi FA il requisito "modello da armadio a rack standard da 19 pollici", si chiede conferma che sia conforme al requisito una appliance integrata HW+SW, dedicata alla funzione di Wireless Controller, che rispetti i requisiti funzionali e di scalabilità, con fattore di forma nativamente compatto al fine di consentire bassi consumi e ridotto utilizzo di spazi, fornita con un "rack mounting kit da armadio rack standard da 19 pollici", in qualità di accessorio appositamente progettato e realizzato dal Vendor stesso, dedicato alla specifica appliance Controller Wifi, per il montaggio in rack da 19" standard, che consenta per mezzo di appositi supporti e accessori inclusi, di assicurare fino a due appliance e relativi alimentatori (quando utilizzate in alta affidabilità), rendendola del tutto equivalente a un modello da armadio rack a 19 pollici, come richiesto dal requisito.

RISPOSTA

Si veda la risposta alla domanda 36.

106) DOMANDA

Capitolato Tecnico, Paragrafo 2.3.3.4, Tabella 46 - Caratteristica migliorativa Controller wifi FA

TESTO

il prodotto offerto, senza modifiche alla sua configurazione hardware, dovrà essere comunque in grado di gestire almeno 512 AP contemporanei, eventualmente tramite l'aggiunta di ulteriori licenze (non incluse nella fornitura e che nel caso saranno acquisite dall'Amministrazione)

In riferimento al requisito migliorativo di cui al par 2.3.3.4, pag. 67, tabella 46 del Capitolato Tecnico, dove viene richiesto per il Controller Wifi FA il requisito "il prodotto offerto, senza modifiche alla sua configurazione hardware, dovrà essere comunque in grado di gestire almeno 512 AP contemporanei,

eventualmente tramite l'aggiunta di ulteriori licenze (non incluse nella fornitura e che nel caso saranno acquisite dall'Amministrazione)" si chiede conferma che tale requisito possa essere ritenuto soddisfatto anche da un apparato che, senza modifiche alla sua configurazione hardware, sia in grado di gestire fino a 500 AP e fino a 10.000 dispositivi contemporanei.

RISPOSTA

Non si conferma.

107) DOMANDA

Capitolato Tecnico, Paragrafo 2.3.3.1, 2.3.3.2 e 2.3.3.3 - CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE ACCESS POINT STANDARD, ALTA DENSITA' ed AMBIENTI ESTERNI

TESTO

possibilità per il prodotto offerto di essere gestibile da dispositivi di gestione in modalità SaaS, eventualmente tramite l'aggiunta di ulteriori licenze (non incluse nella presente Convenzione e che nel caso saranno acquisite dall'Amministrazione)

In riferimento ai requisiti migliorativi per ciascuno degli Access Point Wireless (standard, alta densità e da esterno), dove viene richiesta la "possibilità per il prodotto offerto di essere gestibile da dispositivi di gestione in modalità SaaS, eventualmente tramite l'aggiunta di ulteriori licenze (non incluse nella presente Convenzione e che nel caso saranno acquisite dall'Amministrazione)", si chiede conferma che tale requisito possa essere soddisfatto anche dalla capacità degli access point di essere gestibili da un'istanza virtuale di controller ospitata presso un servizio di hosting esterno pubblico o privato.

RISPOSTA

Si veda la risposta alla domanda 35.

108) DOMANDA

Capitolato Tecnico, Paragrafo 2.3.3.1 e 2.3.3.2, - CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE ACCESS POINT STANDARD ed ALTA DENSITA'

TESTO

possibilità di realizzare un sistema di distribuzione wireless WDS ovvero possibilità di utilizzare il mezzo radio Wi-fi per la distribuzione della connettività "backhaul" verso Access Point non direttamente connessi alla rete cablata contemporaneamente alla funzione di AP. I dispositivi offerti dovranno pertanto garantire contemporaneamente la funzione di AP e di WDS

In riferimento ai requisiti migliorativi per ciascuno degli Access Point Wireless (standard, alta densità e da esterno), dove viene richiesta la "possibilità di realizzare un sistema di distribuzione wireless WDS ovvero possibilità di utilizzare il mezzo radio Wi-fi per la distribuzione della connettività "backhaul" verso Access Point non direttamente connessi alla rete cablata contemporaneamente alla funzione di AP. I dispositivi offerti dovranno pertanto garantire contemporaneamente la funzione di AP e di WDS", si chiede conferma che il requisito possa essere ritenuto soddisfatto se erogato almeno nella modalità di gestione SaaS.

RISPOSTA

Si veda la risposta alla domanda 34.

109) DOMANDA

ID 2777 – Reti Locali 9 - Capitolato Tecnico, paragrafi 2.3.2 Tab.28, 30, 32, 34

TESTO

“Throughput garantito pari a XX (inteso come la banda minima complessiva IN+OUT che il dispositivo dovrà supportare per il traffico dei servizi di connettività SD-WAN, e per tutti gli altri servizi eventualmente offerti)”

Relativamente al requisito minimo per tutte le tipologie di appliance SDWAN si chiede di confermare che il requisito in termini di Throughput garantito è da intendersi calcolato con tutte le funzionalità offerte contemporaneamente attive: siano esse parte dei requisiti minimi così come degli eventuali requisiti migliorativi offerti.

RISPOSTA

Si veda la risposta alla domanda 41.

110) DOMANDA

Esaminati gli atti di gara e la previsione di cui all'art. 5 par. “Altre cause di esclusione” secondo la quale gli operatori economici devono possedere l'iscrizione nell'elenco dei fornitori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) si rileva che:

- Al punto 7 della Domanda di partecipazione è stata prevista la possibilità di dichiarare di non essere iscritti nell'elenco dei fornitori (c.d. White List) ove l'esecuzione del servizio/fornitura di cui ai settori sensibili sia demandata ad altro soggetto in possesso del requisito;

- dalla lettura del capitolato tecnico non è dato di comprendere quali siano le attività/servizi incluse nell'oggetto della gara per lo svolgimento delle quali è richiesta l'iscrizione alla White List in quanto “sensibili” ai sensi dell'art. 1, comma 53, della L. 190/2012;

- è la prima volta che nel settore ICT vi è una simile richiesta, considerato che l'oggetto della attività tipica del settore di riferimento (ITC e Telefonia) non riguarda i settori tipicamente a rischio di infiltrazioni malavitose;

- la stipula della Convenzione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e quindi il rispetto della normativa antimafia trova comunque applicazione (in linea con quanto previsto dall'art.1 comma 52 bis della l. n. 190/2012) con la conseguenza che la richiesta di iscrizione alla white list potrebbe rivelarsi ultronea;

- tali attività, laddove afferissero a non meglio specificate attività di cantiere e/o a servizi ambientali potrebbero/dovrebbero essere eseguite da un soggetto terzo provvisto delle relative abilitazioni;

Posta questa premessa è rilevato che:

- nella Delibera Anac n. 294 del 27 giugno 2023 si afferma che qualora (i) il bando di gara individui delle lavorazioni riconducibili all'elenco di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, (ii) le suddette lavorazioni siano affidate in subappalto o costituiscano oggetto di una subfornitura “è il subappaltatore o il subfornitore a dover risultare iscritto nelle white list della Prefettura territorialmente competente”;

- la giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 15.11.2024 n. 9201) ha, tra l'altro, affermato che per gli appalti che non rientrano nei settori considerati a rischio, l'obbligo di iscrizione alla white list rischia di imporre alle imprese prescrizioni e limitazioni non giustificate.

- che la giurisprudenza unanime (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2024, n. 1793) prevede che i

chiarimenti non sono idonei a derogare alla *lex specialis* considerato che, in caso di contrasto, prevalgono le prescrizioni originarie della gara.

SI CHIEDE

- a) di indicare quali siano le attività/servizi incluse nell'oggetto della gara per lo svolgimento delle quali è richiesta l'iscrizione alla White List in quanto "sensibili" ai sensi dell'art. 1, comma 53, della L. 190/2012,
- b) di precisare se dette attività/servizi, in fase di aggiudicazione/esecuzione, possano essere affidate a soggetti terzi e, in tal caso, se l'iscrizione alla c.d. White list possa di conseguenza riguardare solo il soggetto terzo designato ad eseguire le relative attività e non l'Operatore economico.
- c) in caso affermativo, di rettificare il Disciplinare con ogni opportuna indicazione/prescrizione, al fine di evitare l'insorgenza di un conflitto interpretativo sulla possibilità che i chiarimenti deroghino la *lex specialis*,
- d) in ragione delle indicazioni di Codesta Stazione appaltante, specie per il caso di conferma della necessità di iscriversi alla c.d. white list, considerato che è la prima volta, in tali tipologie di appalto che viene prescritto il possesso di simili requisiti, visti gli adempimenti necessari, si chiede di concedere una proroga di almeno 45 giorni per la presentazione delle offerte.

RISPOSTA

Si veda il punto A.4) dell'errata corregge pubblicata in data 09/05/2025.

111) DOMANDA

Come noto, gli obblighi dichiarativi di cui all'articolo 9.1 del Disciplinare in materia di sovvenzioni estere distorsive, sono estesi, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del Regolamento 2022/2560 anche gli eventuali **fornitori principali** la cui partecipazione garantisce l'apporto di elementi essenziali ai fini dell'esecuzione dell'appalto e, in ogni caso, laddove la quota economica del relativo contributo superi il 20% del valore dell'offerta presentata.

Premesso che tutti i prodotti offerti nella presente competizione possono astrattamente essere considerati essenziali, l'interpretazione più lineare della citata disposizione è quella che i fornitori siano tenuti a rendere gli obblighi dichiarativi, laddove si presentino contemporaneamente i seguenti due parametri

1. **Valore della fornitura:** il contributo del produttore deve rappresentare **almeno il 20%** del valore dell'appalto.

2. **Essenzialità:** i beni prodotti devono essere **essenziali** per l'esecuzione del contratto.

Alla luce dei pesi assegnati da Codesta spettabile Consip alle apparecchiature, emerge che solo i produttori di switch potrebbero astrattamente superare il 20% delle quote di forniture, così come emerge dalla seguente tabella:

	Lotto 1	Lotto 2
Switch	84.758.260,59 €	81.332.418,75 €
Prodotti SD-WAN	15.633.876,01 €	13.404.995,21 €
Prodotti wireless	2.169.291,75 €	46.074.905,38 €
Totale	102.561.428,35 €	140.812.319,34 €

Sta di fatto che alcuni produttori di switch stanno opponendo un rifiuto al rilascio sostenendo che la dichiarazione dovrebbe essere rilasciata dal distributore o dal partecipante nella veste di fornitore.

Tenuto anche conto del chiarimento n. 17 fornito da codesta Spettabile Consip nella recente gara

Multibrand (ID2738) una simile interpretazione potrebbe rilevarsi non corretta, considerato che i fornitori principali potrebbero essere individuati nei produttori che provvedono alla messa a disposizione sul mercato dei beni e non nei distributori o dell'operatore economico che materialmente partecipa alla gara. Considerata la rilevanza che gli obblighi dichiarativi assumono nell'ambito della predetta gara, ancor più perché le relative dichiarazioni devono essere rese entro i termini di presentazione delle offerte

SI CHIEDE

conferma che la dichiarazione debba essere presentata dai produttori delle apparecchiature offerte e non dal distributore presso il quale l'operatore economico materialmente si rifornisce o in alternativa, se la dichiarazione di cui all'art 5 possa essere rilasciata dal solo operatore offerente e partecipante alla gara per quanto concerne il proprio operato.

RISPOSTA

Si precisa che il concorrente alla procedura è tenuto a rilasciare la dichiarazione di cui al citato Regolamento.

Quanto al "fornitore principale", occorre valutare caso per caso sulla base delle indicazioni fornite dal Regolamento, individuando di conseguenza gli ulteriori soggetti tenuti alla notifica.

112) DOMANDA

Sempre con riferimento agli obblighi dichiarativi di cui all'articolo 9.1 del Disciplinare in materia di sovvenzioni estere distorsive, alla luce dei pesi assegnati da Codesta spettabile Consip alle apparecchiature, emerge – come da tabella precedente - che solo i produttori di switch potrebbero astrattamente superare il 20% delle quote di forniture.

Alla luce di tali evidenze

SI CHIEDE

cortesemente di dare conferma che solo per i prodotti switch devono essere rilasciate le dichiarazioni sulle sovvenzioni estere distorsive.

Nell'ipotesi in cui codesta Spettabile Consip non confermasse tale indicazione, emergerebbe che con riferimento alle svariate categorie di prodotti ed al fatto che per ciascuno di queste debbano essere presentate plurime offerte (5 per gli switch e 3 per le SD-wan e wireless) ed altresì considerato che, in molti casi, ci si deve confrontare con gruppi multinazionali, si chiede di concedere un'ampia proroga del termine per la presentazione delle offerte, non essendo possibile, nei tempi attualmente a disposizione, acquisire anche decine di dichiarazioni.

RISPOSTA

A seguito dell'individuazione del soggetto tenuto all'effettuazione della notifica sulla base delle indicazioni del Regolamento, tenuto quindi conto dell'apporto degli elementi essenziali ai fini dell'esecuzione dell'appalto (la fornitura dei prodotti richiesti), la quota del 20% perde di significatività.

113) DOMANDA

Si chiede di confermare che la tabella a pagina 51 del Capitolato Tecnico fa riferimento ai requisiti minimi dello switch TIPO 10 e non TIPO 9 come erroneamente riportato nell'intestazione della tabella

RISPOSTA

Si veda la risposta al quesito n. 71.

114) DOMANDA

Rispetto alla frase contenuta nel **Capitolato Tecnico par. 2.5.3.1**: "L'Amministrazione potrà richiedere all'Aggiudicatario di fornire un sistema centralizzato di management, non essendo è prevista la fornitura della piattaforma hardware", si chiede di confermare che non è prevista la fornitura della piattaforma Hardware.

RISPOSTA

Si veda la risposta al quesito n. 74).

115) DOMANDA

in base a quanto previsto nel **Capitolato Tecnico par. 2.5.3.1**: *L'Amministrazione potrà richiedere all'Aggiudicatario di fornire un sistema centralizzato di management, non essendo è prevista la fornitura della piattaforma hardware. L'Amministrazione avrà infatti facoltà di installare i software di gestione dei diversi apparati su un proprio personal computer (accessoriato secondo le indicazioni ricevute dall'Aggiudicatario in fase di progettazione di dettaglio).*

Si chiede di confermare che sia sempre possibile installare e configurare il SW di monitoraggio da remoto (es. via VPN o in altre modalità consentite dalla PA)

RISPOSTA

Non si conferma. In fase di esecuzione, qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno, si valuterà la possibilità di configurare detto prodotto da remoto.

116) DOMANDA

In base a quanto previsto nel **Capitolato Tecnico Par. 2.3.2.1/2 – Tabelle 29/31** *"Supporto di configurazioni in alta affidabilità (High Availability), nelle medesime modalità richieste come requisito minimo, finalizzate alla creazione di un cluster composto da almeno 4 device"*

Si chiede di confermare se il requisito richiesto è da inquadrarsi in un contesto architetturale SD-WAN, con ruoli hub and spoke, nel quale tale requisito è richiesto unicamente per il ruolo "hub".

RISPOSTA

Non si conferma. Si vedano anche le risposte ai quesiti 45) e 88).

117) DOMANDA

In base al **Capitolato Tecnico, par. 2.3.1.8 – Tabella 22**: IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet

Si chiede di confermare che tale requisito sia un refuso in quanto, sullo switch in questione, non è presente nativamente nessuna porta in rame a cui si possa applicare. In caso di conferma, si chiede di specificare cosa bisogna inserire nella risposta al fine del calcolo del punteggio migliorativo.

RISPOSTA

Si veda la risposta al quesito n. 29).

118) DOMANDA

Capitolato Tecnico, par. 2.3.1.9 – Tabella 24

TESTO: "possibilità per ciascuna delle porte QSFP28 (40/100 gigabit) di essere splittata in 4 porte SFP28

(10/25 gigabit). Non è richiesta la fornitura e quotazione di cavi e transceiver"

DOMANDA: si chiede di confermare che il numero di porte che è necessario poter splittare per soddisfare il requisito è 24.

RISPOSTA

Si veda la risposta alla domanda 38).

119) DOMANDA

Capitolato Tecnico, 2.2.1

DOMANDA: Gli armadi rack da 15U e 20U, 800 di larghezza x 600 di profondità si intendono per applicazione a pavimento?

RISPOSTA

Non si conferma, la modalità di installazione verrà concordata con l'Amministrazione in fase di predisposizione del progetto.

120) DOMANDA

Capitolato Tecnico, 2.2.1 – Tabella 1

TESTO: Struttura portante in acciaio, costituita da profilati verticali di spessore adeguato a supportare carichi di almeno:

- 240 kg per armadi da meno di 31 unità (qualora installati a pavimento),
- 600 kg per armadi da 31 o più unità

Si conferma che per armadi fino a 31 u possono essere proposte casse con lamiera ripiegata e saldata

DOMANDA: Gli armadi rack da 12U, 15U, 20U 600 di larghezza x 600 di profondità si intendono per applicazione a parete? In caso affermativo, la richiesta da capitolato di supportare un carico di 240Kg per armadi da meno di 31U riguarda anche gli armadi per applicazione a parete?

RISPOSTA

Si veda la risposta alla precedente domanda 119).

121) DOMANDA

Disciplinare – Tabella 3

DOMANDA: in merito ai prezzi esposti nella tabella sopraindicata: il prezzo di €509,93 è associato all'armadio rack 20U da 600 di larghezza x 600 di profondità mentre il prezzo di €422,42 è associato all'armadio rack 20U da 800 di larghezza x 600 di profondità. C'è una inversione di prezzo nella base d'asta dovuto ad un refuso?

RISPOSTA

Si veda la risposta al quesito n. 87).

122) DOMANDA

Capitolato Tecnico, 2.3.2

TESTO: "I prodotti SD-WAN offerti dovranno permettere di costruire un'infrastruttura logica (rete di overlay), costituita tra più sedi dislocate in ambito nazionale, ed indipendente dai collegamenti di rete che fisicamente connettono le sedi tra loro e verso Internet (rete di underlay)."

"Throughput garantito pari a XX (inteso come la banda minima complessiva IN+OUT che il dispositivo dovrà

supportare per il traffico dei servizi di connettività SD-WAN, e per tutti gli altri servizi eventualmente offerti)”.
DOMANDA: *In relazione al requisito di cui sopra, si chiede di confermare che il throughput richiesto per ciascuna tipologia di apparato debba includere gli eventuali overhead di traffico generati dalla creazione della rete di overlay, essendo l'overlay una caratteristica di base necessaria nelle Reti SD-WAN.*

RISPOSTA

Si veda la risposta alla domanda 40.

123) DOMANDA

Capitolato Tecnico, 2.3.2

TESTO: “Supporto di configurazioni in alta affidabilità (High Availability), nelle medesime modalità richieste come requisito minimo, finalizzate alla creazione di un cluster composto da almeno 4 device”

DOMANDA: *si chiede di confermare che per Cluster si intende un sistema composto da più unità che si presenti in rete come un unico oggetto sia dal punto di vista del management sia dal punto di vista del piano di forwarding.*

RISPOSTA

La modalità espressa nel quesito è considerata una delle configurazioni valide ai fini del soddisfacimento del requisito. Si vedano le risposte ai quesiti 45), 88) e 116).

124) DOMANDA

Capitolato Tecnico, 2.3.2

TESTO: “Throughput garantito pari a XX (inteso come la banda minima complessiva IN+OUT che il dispositivo dovrà supportare per il traffico dei servizi di connettività SD-WAN, e per tutti gli altri servizi eventualmente offerti)”

DOMANDA: *Relativamente al requisito minimo per tutte le tipologie di appliance SDWAN si chiede di confermare che il requisito in termini di Throughput garantito è da intendersi come throughput di linea ovvero comprensivo anche degli overhead associati a funzionalità aggiuntive contemporaneamente attive: siano esse parte dei requisiti minimi così come degli eventuali requisiti migliorativi offerti.*

RISPOSTA

Si veda la risposta alla domanda 41).

125) DOMANDA

Disciplinare, Par. 17.1

TESTO: “- la durabilità e l'affidabilità dei prodotti, anche mediante informazioni sulla durata media, sul supporto e sulle modalità di erogazione della garanzia di 25 anni, anche in considerazione della durata annuale del rapporto con l'aggiudicatario”;

DOMANDA: Il riferimento a una non meglio precisata "garanzia di 25 anni" contrasta con la "garanzia di componente" di almeno 20 anni prevista dal Capitolato Tecnico in riferimento sia ai sistemi di cablaggio in rame sia a quelli in fibra ottica (v. parr. 2.2.2 e 2.2.3). Quale dei due requisiti è da considerarsi valido? E, nel caso lo sia quello citato nel Disciplinare (25 anni), a che tipo di garanzia fa riferimento (di componente o di sistema)?

RISPOSTA

Si veda la risposta al quesito n. 76).

126) DOMANDA

Capitolato Tecnico 2.6.2. Help Desk multicanale - Pagina 88

DOMANDA: Si richiede, in relazione all'esperienza raccolta nelle ultime convenzioni, di avere evidenza numerica del numero di chiamate / ticket aperti per la funzione di accoglienza, con precisazione di quanti contatti siano riconducibili a richieste informative e quanti legati ad aspetti di supporto.

RISPOSTA

Tutte le informazioni circa l'utilizzo della precedente edizione sono state già fornite, non si hanno ulteriori informazioni in merito alla domanda. Si precisa che la tipologia di informazioni richieste non è stata utilizzata ai fini della definizione della base d'asta o dei costi della manodopera.

127) DOMANDA

Capitolato Tecnico 2.4 – Tabella 47

TESTO: essere dotati di almeno 6 prese di alimentazione IEC 320 C13 in uscita verso i carichi

DOMANDA: Si chiede di confermare che per gli UPS da 10.000VA a salire sia considerato, quale elemento più adeguato alla tipologia di impianto, l'utilizzo della morsettiera sia in ingresso che in uscita in alternativa al requisito sopracitato

RISPOSTA

Si veda la risposta al quesito n. 73).

128) DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 2.3.1.5- Switch Tipo 5 - Pag. 42

TESTO:

Requisito minimo: *“Almeno 44 porte autosensing 10/100/1000Base-T e/o 100/1000Base-T e/o 100/1000/2500/5000 Base-T con la possibilità di ospitare contemporaneamente almeno 4 ulteriori porte di up-link, ognuna con velocità almeno pari a 10 Gbps. È considerata valida l'offerta di un apparato con una porta di up-link a 40 Gbps, splittata in 4 porte a 10 Gbps, individualmente configurabili e purché risulti incluso in fornitura tutto quanto necessario allo splitting.”*

...

“possibilità di alloggiamento di componenti aggiuntive di tipo transceiver, ordinabili opzionalmente dalla singola Unità Ordinante, necessarie per il soddisfacimento del requisito relativo alle porte di up-link e presenti tra quelle richieste per gli switch di tipo 8 e tipo 9”

DOMANDA:

Si chiede di confermare che, qualora richieste le *componenti aggiuntive di tipo transceiver, ordinabili opzionalmente dalla singola Unità Ordinante, necessarie per il soddisfacimento del requisito relativo alle porte di up-link e presenti tra quelle richieste per gli switch di tipo 8 e tipo 9*, possano essere considerati validi transceiver con velocità fino a 25GE, poiché pienamente rispondenti ai requisiti dell'apparato di tipo 5. Diversamente si chiede di specificare chiaramente le velocità richieste.

RISPOSTA

Si conferma. Con la frase *“presenti tra quelle richieste per gli switch di tipo 8 e tipo 9”* si intendono i

transceiver utilizzabili in questo switch, cioè quelli con velocità a 10G o 40G oppure a 25G nel caso di offerta della caratteristica migliorativa con velocità fino a 25G.

129) DOMANDA

Capitolato Tecnico. Par. 2.3.2

Con riferimento alla richiesta del supporto al protocollo IPSec, si chiede se è accettabile la proposizione di apparati che supportino protocolli standard equivalenti.

RISPOSTA

Si veda anche la risposta alla domanda 43).

130) DOMANDA

Dall'analisi dell'allegato "ID 2777 - Reti Locali 9 - Allegato n. 12 - Tabelle Offerta Economica", si riscontra che la base d'asta del profilo "FTE HP (H24 7/7)" è pari a 101.480,98€. Considerando l'impiego di risorse del 4° livello del CCNL Telecomunicazioni, tale importo consente di ingaggiare al massimo 3 persone ovvero un numero non sufficiente per coprire appieno il servizio. Si richiede di confermare che per garantire la copertura richiesta H24 7/7 saranno acquistate dalle Amministrazioni aderenti almeno due item del "Servizio di gestione on-site della rete - 1 FTE [Canone annuo profilo HP]" o multipli di esso.

RISPOSTA

Non si conferma.

131) DOMANDA

La compilazione del form on line dell'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441, seguendo il link indicato nel disciplinare (<https://ecas.ec.europa.eu>), non risulta ad oggi funzionante. Si chiede pertanto di confermare che è consentito scaricare il Regolamento in formato pdf dal sito <https://eur-lex.europa.eu>, estrarre l'allegato II e procedere alla compilazione direttamente sul pdf.

RISPOSTA

Si precisa che il link presente al par. 9.1 del Disciplinare risulta corretto e valido, consentendo il rinvio automatico, mediante ulteriore link intermedio di dettaglio, alla seguente pagina web:

https://ecas.ec.europa.eu/cas/oauth2/authorize?client_id=t1KKSzsbv0UZOQzJJfxAfN30XrIMJv6qlwRA90MNZjWLPC1tbXTujJtLATkVR3aPCIsDb8nf6hGOnbDpehO6jm-jpJZscgsw0K7Fv5KOSFdnG&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwebgate.ec.europa.eu%2Fdf%2Fclient&response_type=id_token&scope=openid%20email%20profile&state=6392ed1e72744ca7b690e2bd5f907116&nonce=3826255c9b7b4fbd84eda75e5dde7ecf&req_cnf=eyJrdHkiOiJFQyIsImNydiI6IiAtMjU2liwieCI6IiIhaTmmpQR0pEUXNOdEFZEXVQRXJ5eHdQOGhpbGNLSHA1d1ZzUmdLdWlkWm8iLCJ5IjoilUhia2s0MGtHRHBTNTBpNWNlWkZZUW9US05kVlPVFNlZUxpOG42NXBpRSJ9

132) DOMANDA

Premesso che il Disciplinare di Gara al § 14.1 dispone *“ciascun concorrente dovrà indicare i soggetti di cui all'art. 66 del Codice che espletano gli incarichi di progettazione, in possesso dei requisiti di partecipazione e dovranno essere indicati almeno 3 progettisti per il lotto 1 e almeno 6 per il lotto 2; i*

soggetti indicati in qualità di progettisti dovranno, a loro volta, produrre il DGUE di cui al successivo par. 14.2, compilato nelle parti di interesse.”

Considerato che:

- I soggetti indicati in qualità di progettisti sono indicati ai soli fini esecutivi;
- infatti le parti del DGUE di cui è richiesta la compilazione anche da parte di tali progettisti sono la Parte II “Informazioni sull’operatore economico”, la Parte III “Motivi di esclusione” e la Parte VI “Dichiarazioni finali” non è inclusa la Parte IV “Criteri di selezione”

Si chiede di confermare che, in caso di RTI costituendo in cui uno dei componenti sia un soggetto di cui all’art. 66 del Codice, i requisiti di partecipazione di cui al § 6.2 lett. e1) o e2) debbano essere posseduti solo da tale soggetto e non anche dai singoli progettisti indicati dal concorrente a fini esecutivi.

RISPOSTA

Si veda la risposta al quesito n. 98.

133) DOMANDA

In riferimento alla tabella del Disciplinare che riporta i Prezzi Unitari a Base d'Asta, e in particolare alla base d'asta della voce 101, "Scheda aggiuntiva per switch tipo 9, modulo di alimentazione ridondata almeno di tipo n+1, completo di cavi" (alimentazione opzionale), si osserva che il PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA dell'elemento (210,76€) risulta lo stesso dell'alimentatore opzionale di tipo 8. In particolare, la proporzione “prezzo scheda aggiuntiva tipo 9 / prezzo switch tipo 9” non segue le proporzioni degli altri tipi di switch con i relativi alimentatori opzionali, risultando eccessivamente ridotta. Pertanto, in considerazione della fascia più alta dell'apparato TIPO 9 richiesto e quindi dei relativi accessori, delle maggiori necessità di capacità di alimentazione e dell'elettronica necessaria, e infine per assicurare la più ampia partecipazione all'offerta tecnico-economica, anche considerando l'obbligatorietà dell'offerta completa per ogni Brand nella categoria switch, inclusi gli alimentatori opzionali, si chiede di riproporzionare il PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA delle voci 100 e 101. Diversamente si chiede di confermare che l'acquisto di una scheda aggiuntiva sia consentito solo a seguito dell'acquisto del relativo switch

RISPOSTA

Si confermano i valori riportati nella Tabella 3 del Disciplinare di Gara e si ribadisce che non è presente alcun vincolo in fase di acquisto relativamente alle 2 voci citate nella domanda.

134) DOMANDA

DOMANDA: nel simulare la compilazione a Sistema della sezione Scheda Offerta si evidenzia che viene chiesto di compilare obbligatoriamente tutti i seguenti campi: CCNL Applicato 1), Codice alfanumerico CCNL Applicato 1), CCNL Applicato 2), Codice alfanumerico CCNL Applicato 2). Nel caso in cui un operatore economico abbia i requisiti per partecipare come impresa singola e applichi un unico CCNL, si chiede di chiarire come debbano essere compilati i campi (obbligatori) CCNL Applicato 2) e Codice alfanumerico CCNL Applicato 2).

RISPOSTA

Si può inserire “non applicabile”.

Divisione Sourcing Digitalizzazione
Il Responsabile
(Ing. Patrizia Bramini)
